

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 18 novembre 2024, n. 27.

Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

Art. 1.

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 dopo la parola «insediate» sono aggiunte le parole «, nonché al fine di limitare il ricorso alle procedure espropriative».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. Al comma 5 dell'articolo 14, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f bis) gestisce le procedure per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistici.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. All'articolo 25 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola «adozione» è sostituita dalla seguente «approvazione»;

b) alla lettera r) del comma 3 le parole «con particolare riguardo a quelle di tipo commerciale» sono soppresse.

Art. 4.

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «e lo studio archeologico, redatto» sono aggiunte le parole «su scala locale»;

b) dopo le parole «dalla richiesta da parte del comune.» è aggiunto il seguente periodo «Il predetto studio archeologico può essere, altresì, redatto da professionista di comprovata esperienza.».

2. Al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2020 e successive modificazioni, le parole «e per estratto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana» sono soppresse.

3. Il comma 11 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2020 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«11. Il progetto di PUG, con i relativi elaborati ed allegati, compreso il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica, è messo a disposizione degli enti e soggetti convocati mediante pubblicazione nel sito web del comune e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la conferenza. Negli stessi termini e con le stesse modalità è pubblicato un avviso al pubblico di cui agli articoli 13, comma 5, e 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Entro 45 giorni dalla sua pubblicazione chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.».

4. Al comma 13 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2020 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la parola «sessanta» è sostituita dalla parola «novanta»;
- b) la parola «trenta» è sostituita dalla parola «quarantacinque»;
- c) le parole «entro quindici» sono sostituite dalle parole «entro trenta».

5. Al comma 16 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2020 e successive modificazioni la parola «sessanta» è sostituita dalla parola «quarantacinque».

6. Dopo il comma 17 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2020 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

«17 bis. A seguito delle modifiche, che possano produrre effetti sull'ambiente, intervenute nella Conferenza di pianificazione di cui al comma 17, il responsabile del procedimento provvede, previo aggiornamento del rapporto ambientale, alla ripubblicazione del Piano nel rispetto dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e successivamente a convocare la Conferenza di pianificazione nell'ambito della quale acquisire un nuovo parere, ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, prima della trasmissione del Piano per l'approvazione da parte del consiglio comunale, ai sensi del comma 18.».

7. Al comma 18 dell'articolo 26 della legge regionale n. 19/2020 e successive modificazioni dopo le parole «comma 17» sono inserite le parole «o al comma 17 bis».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

COPIA
NON

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole «sulle quali il PUG» sono inserite le parole «o lo strumento urbanistico generale»;
- b) le parole «, previa perimetrazione da approvarsi da parte del consiglio comunale se non prevista dal PUG» sono soppresse;
- c) le parole «di cui all'articolo 31» sono sostituite dalle parole «di cui all'articolo 26».

2. Al comma 3, alinea, dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola «comune,» sono inserite le parole «redatta sulla base di una convenzione tipo approvata dal consiglio comunale,»;
- b) dopo la parola «decadenza» sono aggiunte le parole «del PPA».

3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole «Ove il PUG» sono inserite le parole «o lo strumento urbanistico generale»;
- b) dopo le parole «previste dal PUG» sono inserite le parole «o dallo strumento urbanistico generale».

4. Al comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole «dalla data di approvazione» sono sostituite dalle parole «dalla data di stipula della convenzione»;
- b) dopo le parole «ulteriori cinque anni» sono inserite le parole «, dal responsabile dell'area tecnica del Comune,»;
- c) dopo le parole «vincolo scaduto» sono inserite le parole «, se previste dallo strumento urbanistico generale,».

5. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020 dopo le parole «zone disciplinate dal PPA» sono aggiunte le parole «di iniziativa pubblica».

6. Al comma 9 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020, le parole «singoli titoli abilitativi» sono sostituite dalle parole «il rilascio dei singoli titoli abilitativi di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni,».

7. Al comma 10 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020 le parole «, ferma restando la necessità di formalizzare apposita convenzione per la quale è esclusa l'approvazione in consiglio comunale» sono soppresse.

COPIA
NO

8. Al comma 11 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020 le parole da «se per documentati motivi,» fino a «10 mila metri quadrati» sono sostituite dalle parole «per documentati motivi, è ammessa un'estensione inferiore a 10 mila metri quadrati fino a mille metri quadrati. In tal caso le aree da cedere al comune saranno calcolate a norma di legge, in riferimento all'effettiva estensione del PPA».

9. Al comma 13 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020 le parole «e h)» sono sostituite dalle parole «, h), l) e m)».

10. Al comma 14 dell'articolo 30 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere a), b), d), e), f), e g) sono abrogate;

b) alla lettera h) le parole «e della legge regionale 10 luglio 2015, n. 13 e successive modificazioni» sono soppresse.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «conformi al PUG» sono aggiunte le parole «o allo strumento urbanistico generale vigente,»

b) dopo le parole «varianti al PUG» sono aggiunte le parole «o allo strumento urbanistico generale vigente,».

2. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea, dopo la parola «PUG» sono aggiunte le parole «o allo strumento urbanistico generale vigente,»

b) alla lettera e), dopo la parola «PUG» sono aggiunte le parole «o nello strumento urbanistico generale vigente».

3. Al comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 dopo la parola «PUG» sono aggiunte le parole «o strumenti urbanistici generali vigenti».

4. Il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 è sostituito dal seguente:

«5. Il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla consegna del progetto definitivo del PPA, di iniziativa sia pubblica, sia privata, sia mista, conforme al PUG o allo strumento urbanistico generale vigente, pubblica l'avvio del procedimento di formazione dei PPA, nonché il progetto di PPA con tutta la documentazione, mediante avviso sul sito ufficiale del comune. Nell'avviso è indicato il nome del responsabile unico del procedimento.».

COPIA
NO

5. Al comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole «entro trenta giorni dalla consegna del progetto definitivo del PPA,» sono sostituite dalle parole «decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 5,»;

b) le parole «propone l'indizione, o avendone la competenza,» sono soppresse;

c) dopo le parole «indice la Conferenza di pianificazione» sono inserite le parole «prevista dall'articolo 10»;

d) le parole da «Alla Conferenza possono altresì essere invitati a partecipare» fino a «data fissata per la Conferenza» sono soppresse.

6. Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 è inserito il seguente:

«6 bis. Alla Conferenza di pianificazione per la valutazione dei PPA conformi al PUG o allo strumento urbanistico vigente, non partecipa il rappresentante del Dipartimento regionale dell'urbanistica. L'Autorità competente in materia ambientale partecipa, previa attivazione da parte del responsabile unico del procedimento della procedura ex articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, soltanto nel caso in cui lo strumento urbanistico generale vigente non sia già dotato di autorizzazione ambientale VAS ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni.»

7. Il comma 7 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 è sostituito dal seguente:

«7. Entro dieci giorni dalla chiusura dei lavori della Conferenza, il responsabile unico del procedimento trasmette alla Giunta comunale, per l'approvazione, il progetto di PPA su cui è stato raggiunto l'accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 11. Qualora la Giunta comunale ometta o non è in grado di approvare il PPA per mancanza di numero legale o per incompatibilità da parte di componenti della stessa, può essere nominato un commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 48.»

8. Al comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «dall'adozione da parte del consiglio comunale» sono sostituite dalle parole «dall'approvazione da parte della giunta comunale,»;

b) le parole «dell'avviso di adozione» sono sostituite dalle parole «dell'avviso di approvazione»;

c) le parole «e su almeno un quotidiano a diffusione regionale» sono soppresse;

d) le parole da «e al deposito presso» fino a «opposizioni» sono soppresse.

COPIA
NO

9. Il comma 9 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 è sostituito dal seguente:

«9. Il PPA acquista efficacia dalla data di stipula della convenzione di cui all'articolo 30, comma 3. Il PPA, insieme a tutta la documentazione prodotta, è depositato presso il comune.».

10. I commi 11 e 12 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19/2020 sono abrogati.

Art. 7.

Norme per il contenimento del degrado edilizio e del consumo di suolo e per favorire la riqualificazione urbana

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è inserito il seguente:

«Art. 33 bis.

Norma per il contenimento del degrado edilizio e del consumo di suolo

1. La Regione, al fine di contrastare il degrado edilizio e contenere il consumo del suolo, in coerenza con i principi sanciti dalla legislazione europea e nazionale, favorisce interventi di riqualificazione urbana e periurbana che prevedono la demolizione parziale o integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica con il ripristino del suolo naturale o seminaturale in qualsiasi area del territorio.

Art. 8.

Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. Al comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 dopo le parole «forma diretta» sono aggiunte le parole «, prevedendo opportune aree dove allocare i diritti edificatori dei proprietari delle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, idrologici e sismici apposti successivamente all'acquisto della proprietà».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. All'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «o trasformazione» sono sostituite dalle parole «, trasformazione e/o conservazione»;

b) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“f bis) le distanze di cui alla lettera f) non si applicano per gli insediamenti produttivi non classificabili insalubri ai sensi della normativa vigente, realizzati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale per la realizzazione delle attività connesse all'agricoltura ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile che prevedano la contestuale realizzazione di un punto vendita aziendale.”;

COPIA
NO



c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevalgono sulle disposizioni delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali.».

Art. 10.

Ampliamento di edifici esistenti ad uso diverso dall'abitazione

1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni è inserito il seguente:

«Art. 37 bis.

Ampliamento di edifici esistenti ad uso diverso dall'abitazione

1. Previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, per opifici esistenti regolarmente autorizzati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi, per singolo permesso di costruire, ampliamenti strumentali all'attività produttiva esistente, nella misura massima del 20 per cento della superficie coperta, da localizzare esclusivamente nelle aree di pertinenza dell'opificio industriale, nel rispetto delle lettere b), c), e), f) del comma 2, dell'articolo 37, a condizione che siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che favoriscono l'efficientemente energetico dell'attività produttiva e rispettino il principio di invarianza idraulica.

2. I nuovi interventi in ampliamento sono da considerarsi estensione del manufatto principale, e possono essere costituiti da capannoni, fabbricati per locali destinati al processo produttivo vero e proprio, uffici, spogliatoi, mense, portinerie, impianti tecnici e tutto quanto necessario ad assicurare la continuità e lo sviluppo del processo produttivo.

3. L'altezza massima dei fabbricati in estensione è fissato in metri 20,00, fatta eccezione per le strutture degli impianti tecnologici e silos.».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. All'articolo 41 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Nell'ambito della formazione dei piani urbanistici generali, i comuni prevedono aree destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico delle strutture di loro proprietà e/o gestite dall'ente locale nel rispetto delle norme vigenti.».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. All'articolo 48 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

COPIA
NON

«1 *bis*. Il commissario *ad acta* è scelto fra i funzionari direttivi dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o tra i dirigenti dell'amministrazione della Regione o dello Stato, aventi comprovata professionalità tecnica in materia urbanistica, in servizio o in quiescenza. Al commissario *ad acta*, insediatosi presso gli enti locali per porre in essere l'attività sostitutiva, è riconosciuta un'indennità di carica e di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 2 *bis*, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni. La determinazione dell'indennità di carica e di responsabilità da attribuire al commissario *ad acta* insediatosi presso gli enti locali è stabilita con decreto dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente.

1 *ter*. Gli oneri relativi ai commissari *ad acta* di cui al comma 1 *bis* sono a totale carico dei bilanci degli enti locali inadempienti.»;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 13.

Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, le parole «su ogni attività inerente alla materia urbanistica ed edilizia delegata dal giudice del TAR o del CGA nonché» sono soppresse.

Art. 14.

Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. All'articolo 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 *bis*. I comuni che non hanno provveduto ad adottare il Piano regolatore generale alla data del 31 dicembre 2025 sono tenuti ad avviare le procedure per la redazione del piano urbanistico generale (PUG).»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 *bis*. Nelle more dell'adozione del PTR le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i Comuni, singoli o associati, possono procedere all'approvazione dei rispettivi piani urbanistico - territoriali.».

Capo II

Recepimento del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni dopo la lettera af) sono aggiunte le seguenti lettere:

COPIA
NON

“af bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici e avere caratteristiche tecnico costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;

af ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.”.

2. All’articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 16/2016 e successive modificazioni sono soppresse le parole “Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.”

3. All’articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 16/2016 e successive modificazioni le parole “doppio del costo di produzione” sono sostituite dalle parole “triplo del costo di produzione” e le parole “e pari al doppio del valore venale” sono sostituite dalle parole “e pari al triplo del valore venale”.

Art. 16.

Recepimento degli articoli 34 ter, 36 e 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

1. Nella Regione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 34 ter, 36 e 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni.

Art. 17.

Recepimento decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105

1. Nella Regione trovano applicazione le seguenti disposizioni contenute nel decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105:

COPIA
NO

a) le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, secondo e quarto periodo, all'articolo 34-ter e all'articolo 36-bis, commi 5 e 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, per il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo articolo 44-bis, comma 5, e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, anche finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale ovvero per il consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico;

b) fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali o educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili del COVID-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità;

c) per le finalità di cui alla lettera b), gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni. Resta ferma la facoltà per il comune territorialmente competente di richiedere in qualsiasi momento la rimozione delle strutture, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell'opera alle prescrizioni e ai requisiti di cui alla lettera b);

d) nella comunicazione di cui alla lettera c), primo periodo, sono indicate le comprovate e obiettive esigenze di cui alla lettera b) ed è altresì indicata l'epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui alla lettera e);

e) al fine di provare l'epoca di realizzazione dell'intervento il tecnico allega la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1 bis, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1 bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria di-

COPIA
NOTA

chiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;

f) l'applicazione delle disposizioni contenute nelle lettere b), c), d) ed e) non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Dall'attuazione delle medesime disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprietà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

Norme finali e di coordinamento

1. Nella Regione trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4 del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105.

Art. 19.

Abrogazione di norme

1. È abrogato l'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.

Capo III

Modifiche di norme

Art. 20.

Modifiche di norme

1. Alla legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 35 comma 2, lettera ooooo) le parole "ai comuni del" sono soppresse;

b) gli interventi di cui all'Allegato 4 dell'articolo 39 sono trasferiti all'Allegato 1 dell'articolo 36;

c) il Progetto *Wanted* dell'Associazione *Extroart* è trasferito dall'Allegato 7 di cui all'articolo 42 all'Allegato 5 di cui all'articolo 40;

d) il progetto di promozione delle attività di cooperazione internazionale di mobilità e inclusione dell'associazione Euro-Mediterranean *Association of exchange volunteers events* di Favara è trasferito dall'Allegato 7 di cui all'articolo 42 all'Allegato 5 di cui all'articolo 40;

e) all'Allegato 9 la parola "Quintolos" è sostituita dalla parola "Quintosol";

f) l'intervento in favore del Consorzio Irrigazione Briga Bottesco di Messina è trasferito dall'Allegato 6 di cui all'articolo 41 all'Allegato 2 di cui all'articolo 37;

COPIA
NO

g) gli interventi in favore dei comuni di Saponara, Valledolmo e Isnello di cui all'Allegato 7 dell'articolo 42 sono trasferiti all'Allegato 1 di cui all'articolo 36;

h) all'Allegato 7 di cui all'articolo 42, relativamente al beneficiario IPAB Casa del Fanciullo di Carini, le parole "Interventi di promozione e assistenza sociale finalizzati al contrasto del rischio di esclusione sociale e la" sono soppresse; e, dopo le parole "alfabetizzazione digitale" sono aggiunte le parole "mediante l'acquisto e messa in funzione di hardware e software";

i) il comma 7 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"7. Per le finalità di cui alla lettera cc) del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2024 la spesa di 78 migliaia di euro, è altresì autorizzata la spesa di 20 migliaia di euro in favore della stessa fondazione per la realizzazione della "Giornata mondiale della salute mentale";

l) al comma 3 dell'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la parola " , Catania" è soppressa;

2) dopo le parole "della presente legge" sono inserite le parole "e al comune di Catania, completato il quinquennio del bilancio stabilmente riequilibrato, anche qualora l'OSL non abbia ancora ultimato la liquidazione della massa passiva,";

3) le parole "nei predetti piani" sono sostituite dalle parole "nei piani di riequilibrio";

m) all'Allegato 1, di cui all'articolo 36, alla voce "Intervento" laddove ricorra la locuzione "Equilibrio di bilancio" è sostituita dalle parole "Finalità- istituzionali";

n) all'allegato 9 di cui all'articolo 44 alla voce "Destinatario" la parola "Associazioni" è sostituita dalla parola "Associazioni"; alla voce "Intervento" la parola "2TUR" è sostituita dalla parola "Contributi per acquisto di attrezzature per l'esercizio di attività per sportivi diversamente abili";

o) all'Allegato 7 di cui all'articolo 42, relativo all'intervento in favore del comune di Camporotondo Etneo, la finalità "Interventi in favore delle famiglie e per l'inclusione sociale dei soggetti fragili e vulnerabili" è sostituita dalla finalità "Acquisto di un Mini Bus da destinare al trasporto rivolto al sostegno delle famiglie, agli anziani ed ai minori al fine di favorire l'inclusione sociale dei soggetti fragili e vulnerabili";

p) l'intervento in favore della Guardia costiera ausiliaria Regione Sicilia ODV di Licata prevista all'Allegato 3 di cui all'articolo 38 è trasferito come di seguito modificato all'Allegato 7 di cui all'articolo 42:

Alla Guardia Costiera ausiliaria Regione Sicilia ODV di Licata	Realizzazione e gestione, tramite il centro operativo GCA isole Eolie, di un centro di recupero e studi delle tartarughe marine e delle altre specie minacciate a Lipari (ME) in collaborazione scientifica con il Cretam
--	---

COPIA
NON

	(Centro di recupero tartarughe marine) dell'Istituto zooprofilattico della Sicilia, Adelmo Mirri, anche finalizzato al recupero ed all'assistenza delle categorie fragili, in condizioni di svantaggio e/o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità.
--	--

q) all'Allegato 11 di cui all'articolo 46 "il beneficiario "A.N.P.A.S. Sicilia" è sostituito con "Missione di Speranza e Carità ONLUS" e le parole "La costituzione sul territorio siciliano della Rete degli" sono sostituite dalle parole "Contributo per gli";

r) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole "a copertura delle passività inserite nei piani di riequilibrio" sono aggiunte le parole "e/o per far fronte alle minori capacità di spesa dei Comuni sottoposti ai predetti piani";

s) all'Allegato 5 di cui all'articolo 40 il destinatario "associazione Gestì di Catania" è sostituito dal destinatario "Associazione C&M di Giarre";

t) l'articolo 39 è abrogato;

u) all'allegato 8, di cui all'articolo 43 le parole "comune di Ali Superiore", contenute nella colonna denominata "Destinatario" sono sostituite dalle parole "Comune di Ali Terme";

v) alla Tabella 1 sostituire l'oggetto con "Lavori di manutenzione e restauro della vasca e dell'opera Fontana del vino e area adiacente".

2. Le iniziative di cui agli articoli 26, 36, 38, 40, 42 e 44 della legge regionale n. 25/2024 devono essere avviate entro l'esercizio finanziario 2024 e rendicontate entro il 30 giugno 2025.

3. Al comma 3 bis dell'articolo 23 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25, le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024".

4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, le parole "ai comuni capofila GAL", sono sostituite dalle parole "ai comuni nel cui territorio ha la sede legale un gruppo di Azione Locale (GAL) ".

5. Al punto n. 32 della Tabella I di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 3/2024 le parole "comune di Vittoria" sono sostituite dalle parole "Libero consorzio comunale di Ragusa".

6. Al punto 16 della tabella III di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 3/2024 nella sezione "Oggetto" le parole "Pardo di Trapani" sono sostituite dalle parole "I teatri Sollima e Impero di Marsala".

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15

COPIA
NO

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 6 le parole "in una domenica compresa tra l'1 dicembre e il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole "in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025";

b) al comma 1 dell'articolo 51 le parole "da svolgersi in una domenica compresa tra l'1 dicembre e il 31 dicembre 2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025," sono sostituite dalle parole "da svolgersi in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, e comunque non oltre il 30 giugno 2025,".

2. Le elezioni indette con decreto del Presidente della Regione n. 551/Gab dell'1 ottobre 2024 sono annullate.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 novembre 2024.

SCHIFANI

*Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente*

SAVARINO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 9 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, recante "Norme per il governo del territorio.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Perequazione e compensazione.

1. Le previsioni contenute nei piani degli enti locali e della Regione sono attuate secondo criteri e strumenti fondati sui principi di perequazione e compensazione, al fine di assicurare maggior efficienza alla funzione pianificatoria ed un'equa ed estesa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i proprietari delle aree interessate dalle trasformazioni di piano e nell'interesse delle comunità insediate, *nonché al fine di limitare il ricorso alle procedure espropriative.*

2. Gli strumenti di cui al comma 1 sono la perequazione urbanistica, la compensazione perequativa e la compensazione territoriale di cui al Titolo VI."

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 14 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, recante "Norme per il governo del territorio.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Sistema informativo territoriale regionale (SITR).

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente realizza e gestisce il SITR allo scopo di garantire agli enti locali e ai dipartimenti regionali l'interscambio di dati per la formazione dei rispettivi nodi locali del sistema informativo territoriale regionale.

2. Il SITR organizza la conoscenza del territorio regionale nelle fasi di individuazione, acquisizione, georeferenziazione, certificazione, finalizzazione ed aggiornamento delle informazioni nonché nelle fasi della sua rappresentazione. Esso costituisce il supporto territoriale georeferenziato per la redazione del rapporto annuale sullo stato dell'ambiente e della pianificazione regionale.

3. Per la sua funzione di coordinamento di tutte le informazioni territoriali inerenti alla pianificazione, al regime vincolistico ed al controllo dello sviluppo insediativo del territorio, è assegnato all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il ruolo centrale di gestione delle attività di rilevazione e rappresentazione cartografica da porre a base di ogni strumento di pianificazione e programmazione sovraordinata in materia ambientale, forestale, idrogeologica, dei parchi e delle riserve naturali, delle infrastrutture della viabilità e portualità nonché del piano paesaggistico e delle previsioni urbanistiche nel settore commerciale e nel settore delle attività produttive di beni e servizi. A tal fine, costituendo il SITR collettore unico per la Regione delle informazioni territoriali, gli enti locali ed i dipartimenti regionali trasmettono allo stesso i dati rappresentabili geograficamente in forma vettoriale georiferita e i dati raster georiferiti relativi al territorio regionale, afferenti ai rispettivi compiti istituzionali secondo le disposizioni emanate dall'Assessorato regionale competente.

4. La gestione integrata del sistema informativo territoriale coinvolge, attraverso appositi accordi di programma, le amministrazioni regionali a vario titolo interessate ai processi di pianificazione nonché le amministrazioni delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali, che costituiscono i nodi territoriali di riferimento per gli enti locali appartenenti ai rispettivi ambiti.

5. Ai fini del presente articolo, il SITR:

- a) cura la realizzazione e l'aggiornamento periodico della cartografia ufficiale a scala 1:10.000 e 1:2000 informatizzata della Regione, anche ai fini del Sistema Informativo Geografico (GIS) e delinea norme tecniche e criteri metodologici per la formazione, l'integrazione e l'aggiornamento della cartografia, generale e tematica, da parte di altri enti territoriali operanti nella Regione;
- b) cura la formazione, la conservazione digitale e l'aggiornamento periodico delle informazioni fotografiche di base per la conoscenza del territorio quali voli fotogrammetrici, immagini satellitari e relative elaborazioni, le cartografie storiche, i dati informativi geologici pedologici, di uso e copertura del suolo, nonché il database delle informazioni topografiche di riferimento;
- c) promuove la formazione e l'aggiornamento di banche dati geografiche condivise anche a livello comunale, attraverso la ricerca, lo sviluppo e la divulgazione di metodologie unificate per garantire principi, concetti e linguaggi comuni, favorendo in tal modo l'integrazione tra i diversi sistemi di informazioni, sia allo stesso livello di pianificazione che tra livelli diversi;
- d) gestisce l'archivio cartografico e fotografico (numerico e cartaceo) con controllo e movimentazione degli atti cartografici e fotografici, consentendo la consultazione e la divulgazione a chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- e) svolge attività di supporto alle amministrazioni regionali, per la realizzazione e la georeferenziazione di dati cartografici tematici per il successivo inserimento nel sistema;
- f) si interfaccia con gli altri organi cartografici dello Stato e delle Regioni al fine di perseguire unitarietà di azione e di metodologie a livello nazionale e locale.

f bis) gestisce le procedure per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistici.

6. Il nodo regionale del SITR:

- a) organizza ed aggiorna il SITR nodo regionale, facendovi confluire, previa certificazione:
 - 1) le informazioni di base derivate dalle cartografie ufficiali, a tutte le scale, di propria competenza e degli organi ufficiali dello Stato
 - 2) le informazioni provenienti dalle altre amministrazioni e uffici regionali e statali, dagli enti locali, dai nodi locali del SITR e dalla comunità scientifica;
 - 3) le informazioni contenute in altri sistemi informativi di competenza di altre amministrazioni ed uffici regionali e statali, in special modo in tema ambientale, forestale e demaniale [Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA), Sistema Informativo per la Gestione dei progetti soggetti a procedura di VIA, VAS e Valutazione di Incidenza (SI-VVI), Sistema Informativo Forestale (SIF) e Sistema Informativo Demanio Regione Sicilia - (SIDERSI)];
 - 4) i dati statistici ufficiali rilevati dall'ISTAT, dai comuni e dagli enti regionali; ogni altra banca dati ritenuta necessaria per la conoscenza del territorio;
- b) stipula protocolli d'intesa con enti al fine di incrementare le informazioni geografiche;
- c) si interfaccia con i nodi territoriali del SITR per lo scambio e la condivisione delle informazioni, coordinandone le modalità;
- d) si interfaccia con altri sistemi di informazione territoriale fornendo la condivisione dei tematismi e delle cartografie di base, fungendo da nodo cartografico di riferimento;
- e) fornisce ai soggetti istituzionali competenti per la pianificazione territoriale ed urbanistica e per la programmazione economica le informazioni ed i supporti in possesso in formato digitale, necessari per la redazione, la verifica e l'adeguamento dei rispettivi piani e programmi;
- f) garantisce l'accesso, da parte di chiunque, ai dati ufficiali del SITR e ne facilita la consultazione e la divulgazione attraverso la pubblicazione sul sito dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

g) si interfaccia, collabora e si avvale di altre strutture della Regione appositamente create o preposte per la gestione della parte informatica o per la esternalizzazione dei servizi del sistema.

7. I dati del SITR sono accessibili in forma libera e senza oneri per la pubblica amministrazione e per i professionisti incaricati di redigere strumenti di pianificazione e progetti di pubblico interesse. È facilitata la consultazione e la divulgazione per i professionisti ed i privati attraverso la pubblicazione sul sito dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

8. In sede di prima applicazione della presente legge, per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro, cui si provvede nell'ambito delle disponibilità del programma Agenda Digitale. Il Governo della Regione è autorizzato, nel rispetto delle vigenti procedure, ad avviare la conseguente modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi extraregionali.”.

Nota all'art. 3, comma 1, lett. a) e b):

L'articolo 25 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, recante “Norme per il governo del territorio.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Contenuti del Piano urbanistico generale comunale (PUG).

1. Il Piano urbanistico generale comunale (PUG) è lo strumento generale di governo del territorio comunale con il quale i comuni programmano e disciplinano, conformemente alle disposizioni del PTR e del PTC o del PCM nonché dei vigenti piani di settore con finalità di tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali, le attività di tutela, valorizzazione e trasformazione urbanistico-edilizia dell'intero territorio comunale, mediante disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei suoli.

2. L'approvazione del PUG è obbligatoria per tutti i comuni della Regione. Le sue previsioni hanno efficacia a tempo indeterminato, fatta eccezione per i vincoli preordinati all'espropriazione, la cui efficacia è di cinque anni.

3. Il PUG in particolare:

- a) specifica gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l'attuazione degli stessi, in coerenza con quelli individuati nella pianificazione sovraordinata;
- b) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi;
- c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione in coerenza con quanto previsto nella pianificazione sovracomunale;
- d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee, individuando le aree non suscettibili di trasformazione e quelle in cui è possibile la trasformazione attraverso la programmazione degli interventi pubblici e privati;
- e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nei singoli ambiti, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
- f) promuove l'architettura contemporanea e la qualità dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso la previsione del ricorso a concorsi di progettazione per particolari interventi di opere pubbliche di particolare valenza architettonica e favorendo il concorso di progettazione per gli interventi privati attraverso incentivi e premialità;
- g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone, dando priorità ai sistemi del trasporto pubblico e alla mobilità dolce e sostenibile, pedonale e ciclabile;

- h) assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all'assetto idrogeologico e geomorfologico del territorio comunale, come risultanti da apposite indagini di settore preliminari alla redazione del piano, introducendo nelle norme di attuazione le misure individuate nello studio di compatibilità idraulica;
- i) precisa il perimetro, le destinazioni d'uso e le regole per la trasformazione o conservazione delle aree urbanizzate e da rigenerare;
- l) annovera i beni paesaggistici, ambientali, culturali e storico-architettonici sottoposti a tutela;
- m) precisa le modalità di intervento sui tessuti urbani storici, sulla base di specifiche elaborazioni riferite alla conservazione e valorizzazione del contesto fisico-spaziale e socio-economico che consentano interventi edilizi diretti tali che siano salvi i vincoli di natura paesaggistica o monumentale di cui al codice dei beni culturali;
- n) stabilisce i parametri quantitativi, qualitativi e funzionali da rispettare negli interventi edilizi in relazione ai diversi ambiti insediativi, nel rispetto delle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, sismiche e paesaggistiche dei luoghi, valorizzandone il rapporto con gli ambienti urbani preesistenti, e fissando standard di qualità ecologica, ambientale e architettonica;
- o) identifica le aree che per particolare complessità, consistenza e rilevanza devono essere disciplinate da piani urbanistici attuativi;
- p) alla luce dei principi di contenimento del consumo di suolo, in conformità con la programmazione dello sviluppo rurale, disciplina gli interventi produttivi nel verde agricolo, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 37;
- q) individua le aree e gli edifici a rischio, precisando le diverse modalità di prevenzione e protezione;
- r) stabilisce le modalità di localizzazione nel territorio comunale delle attività produttive (*parole soppresse*) in coerenza con le previsioni dei piani sovracomunali;
- s) localizza le attrezzature ed i servizi relativi ai diversi ambiti di intervento e specifica le reti delle infrastrutture riferite anche alla pianificazione sovraordinata.

4. Il PUG inoltre:

- a) tiene conto delle risorse e delle potenzialità economiche dirette ed indirette e definisce un quadro di coerenza e priorità per la redazione del programma pluriennale delle opere pubbliche di cui costituisce premessa giuridica obbligatoria;
- b) recepisce e coordina a livello comunale le disposizioni derivanti da piani di settore di qualsiasi livello aventi rilevanza territoriale;
- c) prevede meccanismi di perequazione e compensazione urbanistica, con il duplice obiettivo di assicurare una maggiore equità e di agevolare la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture;
- d) prevede, a fronte di benefici pubblici aggiuntivi, una disciplina di incentivazione per interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistico-ambientale ed alla rigenerazione urbana e territoriale, anche ai fini della promozione del risparmio energetico e della sicurezza sismica.

5. Il PUG definisce il perimetro degli insediamenti esistenti in condizione di degrado o in assenza di qualità, al fine di:

- a) realizzare la loro rigenerazione mediante un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico;
- c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti.

6. Il PUG può subordinare l'attuazione degli interventi di recupero urbanistico ed edilizio degli insediamenti, perimetrati ai sensi del comma 5, alla redazione di appositi piani di recupero (PRU), il cui procedimento di formazione segue la disciplina prevista per i piani particolareggiati attuativi (PPA) di cui al Capo II.

7. Il PUG si articola in una parte strutturale strategica ed una parte operativa cui si applicano le

disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 19. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per la redazione del PUG, con particolare riferimento ai seguenti punti:

- a) relazione su criteri, finalità e contenuti;
- b) norme tecniche di attuazione (NTA) riguardanti interventi edilizi di nuova costruzione, manutenzione, recupero, trasformazione e sostituzione edilizia, le attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola;
- c) rappresentazioni cartografiche dello stato di fatto e di progetto, a scala adeguata, in conformità alle basi cartografiche del SITR, a scala 1:2000 o a denominatore inferiore per il centro urbano e le frazioni abitate.

8. La definizione degli interventi e procedure relative ai titoli abilitativi edilizi è riprodotta nel regolamento edilizio comunale di cui all'articolo 29.”.

Nota all'art. 4, comma 1, lett. a) e b); comma 2; comma 3; comma 4, lett. a), b) e c); comma 5; comma 6 e comma 7:

L'articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, recante “Norme per il governo del territorio.”, per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“Procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti.

1. Il PUG è redatto dal comune ed è adottato ed approvato dal consiglio comunale secondo la procedura di seguito specificata, sulla base delle direttive impartite dalla giunta comunale attraverso apposito atto di indirizzo. La progettazione del PUG può essere affidata, ove necessario, a professionisti all'uopo incaricati e consulenti che siano qualificati in materia di pianificazione urbanistico-territoriale, anche mediante il ricorso a concorsi di progettazione. Sono obbligatori e propedeutici al PUG gli studi agricolo-forestale (SAF) e geologico con particolare riferimento agli aspetti idrogeologici e lo studio di compatibilità idraulica di cui al piano di gestione del rischio alluvioni e per come previsto dal piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione siciliana (P.A.I.) e lo studio demografico e socio-economico, redatti da professionisti incaricati nell'ambito delle rispettive competenze, e lo studio archeologico, redatto *su scala locale* dalla competente soprintendenza per i beni culturali e ambientali e presentato entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del comune. *Il predetto studio archeologico può essere, altresì, redatto da professionista di comprovata esperienza.*

2. I comuni possono tra loro associarsi o concludere convenzioni aventi ad oggetto la pianificazione complessiva e coordinata dei rispettivi territori e possono provvedere alla formazione del piano in forma associata. A tal fine designano un comune capofila al quale compete l'applicazione delle procedure descritte nella presente legge e formulano l'atto di indirizzo da porre a base della pianificazione.

3. Il responsabile del procedimento, all'uopo nominato, pubblica nell'albo pretorio e sul sito web del comune un avviso di avvio del procedimento di formazione del PUG. Nei successivi trenta giorni chiunque può avanzare proposte e formulare suggerimenti secondo i criteri e le modalità fissate nell'avviso. A tal fine, il responsabile del procedimento, nello stesso termine di trenta giorni, individua le modalità con le quali consultare e coinvolgere soggetti pubblici e privati ed i rappresentanti degli ordini e colleghi dei professionisti che per loro specifiche competenze e responsabilità sono interessati al piano, eventualmente anche attraverso la costituzione di un forum per le consultazioni.

4. Entro il termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il comune, tenendo conto

dell'atto di indirizzo dell'amministrazione e dei contributi eventualmente pervenuti, elabora un documento preliminare del PUG che:

- a) esplicita le modalità da seguire per l'elaborazione di disposizioni sull'uso del suolo, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani e programmi sovraordinati;
- b) definisce un quadro generale delle criticità territoriali connesse alle caratteristiche geologiche e sismiche ed all'uso agricolo del suolo;
- c) descrive le principali problematiche urbanistiche ed insediative da risolvere nel breve e nel medio periodo, tenendo conto delle criticità territoriali, e stabilisce il quadro delle priorità;
- d) individua, in linea generale, limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
- e) individua gli obiettivi da raggiungere nel medio e nel lungo periodo ed identifica le risorse economiche e finanziarie disponibili o attivabili;
- f) descrive le risorse territoriali e naturali determinanti per le scelte di sviluppo;
- g) descrive nelle linee generali gli interventi da prevedere nel PUG e individua le aree oggetto di piano particolareggiato attuativo (PPA);
- h) contiene il rapporto preliminare della VAS sui possibili effetti ambientali del PUG;
- i) perimetra le aree nelle quali possono essere rilasciati singoli titoli abilitativi, ovvero possono essere approvati piani attuativi prima della definitiva approvazione del PUG, ed in questo caso specifica gli indici ed i parametri da applicare;
- l) definisce la valutazione economica di massima per la realizzazione delle infrastrutture principali, nonché delle principali opere pubbliche previste nel PUG;
- m) indica le aree ed i progetti urbani dove promuovere il concorso di progettazione o il concorso di idee nonché le trasformazioni urbane che devono essere sottoposte a processi di progettazione partecipata con particolare riferimento agli interventi di riuso e di rigenerazione urbana.

5. Nel documento preliminare sono altresì perimetrare le parti del territorio comunale nelle quali, per garantire il raggiungimento degli obiettivi del Piano che potrebbero essere compromessi dall'applicazione delle pregresse previsioni urbanistiche, è sospeso il rilascio di singoli titoli abilitativi a far data dalla delibera di adozione del progetto preliminare e sino all'approvazione del PUG.

6. Entro i dieci giorni successivi alla definizione del documento preliminare, il responsabile del procedimento trasmette al consiglio comunale, o ai consigli comunali nel caso di piano in forma associata, il documento preliminare del PUG e la relativa proposta di deliberazione, unitamente al rapporto preliminare della VAS ed agli eventuali contributi pervenuti, che il comune è tenuto a valutare. Le determinazioni del consiglio comunale sono deliberate entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di deliberazione.

7. Fino all'approvazione del PTR, del PTC e del PCM, prima della deliberazione di adozione del documento preliminare di PUG da parte del consiglio comunale, il responsabile del procedimento è tenuto ad indire una specifica Conferenza di pianificazione volta a riscontrare la coerenza delle indicazioni del documento preliminare con i quadri e gli obiettivi generali e di area vasta.

8. Il documento preliminare adottato dal consiglio comunale, compresi gli elaborati tecnici ed il rapporto preliminare della VAS nonché le motivazioni delle decisioni assunte, entro dieci giorni dalla sua adozione è reso pubblico attraverso il sito web del comune e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (*parole soppresse*).

9. L'adozione del documento preliminare di PUG da parte del consiglio comunale comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia sulle aree specificate nel comma 5, che operano per un periodo non superiore a tre anni non prorogabili a partire dal momento dell'assunzione dell'atto deliberativo di adozione.

10. Sulla base del documento preliminare adottato dal consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni, è redatto il progetto definitivo del PUG. Al fine di garantire la partecipazione al processo decisionale ed avviare le procedure di consultazione e di acquisizione dei necessari pareri sul progetto definitivo del PUG il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla data di consegna degli elaborati, indice la Conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 10, fissandone la prima seduta non oltre il trentesimo giorno a decorrere dalla data di convocazione. Alla Conferenza di pianificazione sono invitati tutti i soggetti pubblici che per legge sono chiamati a rilasciare pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, tra cui i rappresentanti dell'ufficio del Genio Civile e della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio, del dipartimento regionale dell'urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dell'autorità competente in materia di VAS, dell'autorità di bacino, nonché gli altri soggetti pubblici competenti in materia ambientale.

11. *Il progetto di PUG, con i relativi elaborati ed allegati, compreso il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica, è messo a disposizione degli enti e soggetti convocati mediante pubblicazione nel sito web del comune e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la conferenza. Negli stessi termini e con le stesse modalità è pubblicato un avviso al pubblico di cui agli articoli 13, comma 5, e 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Entro 45 giorni dalla sua pubblicazione chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.*

12. Nel caso di pianificazione in forma associata, alla Conferenza di pianificazione oltre al rappresentante nominato dal comune capofila, partecipano anche i rappresentanti di tutti i comuni associati. I soggetti competenti in materia ambientale invitati alla Conferenza sono individuati dai comuni sulla base dei criteri specificati nel documento metodologico.

13. La Conferenza di pianificazione si conclude entro novanta giorni dalla data dell'insediamento con la sottoscrizione di un accordo di pianificazione, che costituisce anche certificazione di qualità progettuale e ambientale del piano e sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere preventivo di enti, amministrazioni o organi consultivi monocratici o collegiali in materia urbanistica, territoriale, paesaggistica, ambientale e sicurezza sismica. Nel caso in cui la Conferenza si pronuncerà per la rielaborazione del PUG il piano è restituito al comune che provvede a rielaborarlo entro il termine di quarantacinque giorni. Qualora siano richieste modifiche alle previsioni del piano, queste sono introdotte entro il termine di quindici giorni. Il PUG rielaborato o modificato è sottoposto alla stessa Conferenza di pianificazione che si pronuncia definitivamente entro trenta giorni dalla consegna delle modifiche.

14. Nella Conferenza di pianificazione, in caso di dissenso devono ritenersi prevalenti il parere espresso dal rappresentante del Genio Civile in ordine all'idoneità dei siti sotto il profilo sismico e quello idrogeologico nei suoi molteplici aspetti, l'avviso del rappresentante della soprintendenza per i beni culturali e ambientali in ordine alle esigenze di tutela paesaggistica e di tutela dei beni di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, il parere del rappresentante del dipartimento regionale dell'urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente limitatamente ai beni di interesse sovracomunale e i pareri delle autorità competenti in materia ambientale.

14 bis. Entro il termine di dieci giorni dalla chiusura della Conferenza di pianificazione il responsabile del procedimento trasmette al consiglio comunale, ovvero ai consigli comunali nel caso di piano in forma associata, una relazione istruttoria unitamente al progetto di PUG per la presa d'atto e l'eventuale introduzione di modifiche al piano da effettuarsi entro trenta giorni dalla ricezione.

15. Entro il termine di dieci giorni dalle determinazioni del consiglio comunale o dei consigli comunali, il responsabile del procedimento provvede alla pubblicazione di un avviso nell'albo pretorio, nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del comune e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Provvede altresì a mettere a disposizione del pubblico il documento di sintesi della Conferenza di pianificazione, il progetto di PUG ed il relativo rapporto ambientale con la Sintesi non tecnica mediante il deposito presso i propri uffici di copia cartacea e la pubblicazione sul sito web del comune e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

16. Entro il termine di *quarantacinque* giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 15, chiunque può prendere visione del progetto di PUG e dei relativi allegati, del rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica e presentare proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni le osservazioni, visualizzate su apposite planimetrie e controdedotte dal progettista del piano, sono trasmesse dal responsabile del procedimento al consiglio comunale per la dovuta valutazione.

17. Il responsabile del procedimento, dopo aver acquisito, entro il termine di trenta giorni il parere del consiglio comunale sulle osservazioni pervenute, convoca nei successivi dieci giorni una nuova seduta della Conferenza di pianificazione, che si pronuncia sulla loro accoglibilità.

17 bis. A seguito delle modifiche, che possano produrre effetti sull'ambiente, intervenute nella Conferenza di pianificazione di cui al comma 17, il responsabile del procedimento provvede, previo aggiornamento del rapporto ambientale, alla ripubblicazione del Piano nel rispetto dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e successivamente a convocare la Conferenza di pianificazione nell'ambito della quale acquisire un nuovo parere, ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, prima della trasmissione del Piano per l'approvazione da parte del consiglio comunale, ai sensi del comma 18.

18. Entro trenta giorni dalla chiusura della seduta prevista al comma 17 o al comma 17 bis, il responsabile del procedimento trasmette al consiglio comunale, ovvero ai consigli comunali nel caso di piano in forma associata, la proposta di deliberazione per la approvazione del PUG, da effettuarsi entro trenta giorni dalla ricezione.

19. Il Piano urbanistico generale, definitivamente approvato, acquista efficacia con la pubblicazione dell'avviso della relativa approvazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, effettuata a cura del responsabile del procedimento, entro il termine di quindici giorni dalla conclusione del procedimento di approvazione. Nell'avviso è specificata la sede ove si possa prendere visione del piano e di tutta la documentazione prodotta nella Conferenza di pianificazione, compresa la documentazione prescritta per la valutazione ambientale. Il PUG e la relativa documentazione tecnica ed amministrativa sono pubblicati in forma integrale anche sul sito web del comune interessato e trasmessi all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per essere inserito nella banca dati del sistema informativo territoriale regionale (SITR).

20. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PUG e delle sue revisioni generali e delle varianti generali e parziali. Per l'approvazione delle varianti parziali non è richiesta l'approvazione del documento preliminare di cui al comma 4. I termini assegnati ai diversi soggetti per le determinazioni di propria competenza, di cui al presente articolo, nel caso di varianti parziali, sono ridotti della metà.

21. Il PUG è aggiornato ogni cinque anni ovvero quando ne facciano motivata istanza al comune

enti pubblici interessati o soggetti privati rappresentativi di interessi collettivi o diffusi. In ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data di approvazione del PUG, il consiglio comunale con apposita determina ne dispone l'aggiornamento. Le varianti, le integrazioni e gli aggiornamenti del piano sono sottoposte alla stessa procedura di formazione descritta dal presente articolo con i termini ridotti della metà.

22. Il PUG ovvero i piani urbanistici esistenti possono essere aggiornati per ambiti con le modalità di cui al comma 21 con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sono disciplinate le dimensioni minime per costituire un ambito.

23. Gli obblighi di tutela e salvaguardia discendenti dal PUG sono esercitati direttamente dal comune, con esclusione degli immobili sottoposti a vincolo storico-artistico per i quali permane la disciplina del Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

24. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, qualora gli organi dell'amministrazione del comune, sebbene previamente diffidati, omettano o non siano in grado di compiere gli atti obbligatori previsti dal presente articolo nei termini dallo stesso stabiliti, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, ai sensi dell'articolo 21 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come introdotto dall'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni, un commissario provveditore la cui durata in carica copre l'intero iter procedurale che ha determinato l'intervento sostitutivo.

25. Non si fa luogo alla diffida di cui al comma 24 qualora si tratti di scadenza di termini previsti espressamente dalla presente legge o da altre leggi attinenti alla materia urbanistica. Alle spese per il commissario provvede il comune per il quale è stato nominato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

26. I commissari nominati ai sensi del comma 25 decadono dall'incarico nel caso di rinnovo del consiglio comunale e comunque possono essere sempre revocati, con provvedimento motivato, dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.”.

Nota all'art. 5, comma 1, lett. a), b) e c); comma 2, lett. a) e b); comma 3, lett. a) e b); comma 4, lett. a), b) e c); comma 5; comma 6; comma 7; comma 8; comma 9 e comma 10, lett. a) e b):

L'articolo 30 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, recante “Norme per il governo del territorio.”, per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“Contenuti del piano particolareggiato attuativo (PPA).

1. I Piani particolareggiati attuativi, di seguito PPA, sono strumenti pianificatori che disciplinano le parti del territorio comunale sulle quali il PUG o lo strumento urbanistico generale richiede, per la sua attuazione, un ulteriore intervento pianificatorio di maggior dettaglio (*parole soppresse*). I PPA possono essere redatti anche in assenza della loro previsione nel PUG. In tale ipotesi, se costituiscono variante alle previsioni del piano, sono adottati e approvati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 26.

2. I PPA possono essere sia d'iniziativa pubblica che d'iniziativa privata. In particolare, possono essere promossi, redatti e attuati, oltre che dal comune e dai proprietari delle aree interessate, anche da società miste, costituite con il comune dai proprietari degli immobili interessati o da altri soggetti privati. Se sono d'iniziativa di proprietari interessati o di società mista, i soggetti promotori devono

fornire le necessarie garanzie finanziarie per la loro attuazione.

3. I PPA di iniziativa privata prevedono la stipula di una convenzione con il comune, *redatta sulla base di una convenzione tipo approvata dal consiglio comunale*, soggetta a trascrizione entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del piano a pena di decadenza *del PPA*. Nella convenzione sono specificate:

- a) le prestazioni;
- b) la durata degli obblighi assunti, i termini di inizio e di ultimazione degli interventi;
- c) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi e le sanzioni per l'inosservanza degli stessi, ivi compresa la possibilità della risoluzione contrattuale;
- d) gli elementi progettuali e le modalità di controllo sull'esecuzione delle opere, con particolare riferimento a quelle di urbanizzazione.

4. Ove il PUG o lo strumento urbanistico generale preveda l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria, l'aliquota delle aree da cedere nell'ambito del PPA di iniziativa privata può essere monetizzata sulla base dei valori di mercato, sempre che le aree previste dal PUG o dallo strumento urbanistico generale siano ubicate ad una ragionevole distanza dall'area oggetto del PPA. Nei PPA di iniziativa privata i titoli edilizi abilitativi nell'ambito dei singoli lotti sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi nel rispetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni.

5. Le previsioni delle urbanizzazioni dei PPA hanno validità di cinque anni *dalla data di stipula della convenzione* e possono essere prorogate di ulteriori cinque anni, *dal responsabile dell'area tecnica del Comune*, qualora i relativi progetti siano stati approvati e i lavori abbiano avuto inizio. Se le opere di urbanizzazione non sono integralmente realizzate entro i termini di validità del piano, è richiesta l'approvazione di un nuovo piano attuativo, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale n. 16/2016 nelle aree a vincolo scaduto, *se previste dallo strumento urbanistico generale*, e dall'articolo 20 della medesima legge regionale per quanto attiene a lotti residuali o interclusi.

6. Il PPA di iniziativa pubblica contiene un piano finanziario nel quale è indicato il costo delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché i programmi e le fasi di attuazione e gli eventuali piani particellari d'esproprio.

7. Il permesso di costruire per il manufatto da realizzare nell'ambito delle aree oggetto del PPA, o il titolo abilitativo alternativo, comporta la corresponsione di un contributo pari al costo indicato con il predetto piano in proporzione al lotto interessato, aumentato della quota di contributo riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai comuni in base alle tabelle parametriche definite dalla Regione per la determinazione degli oneri di urbanizzazione. A scomputo totale o parziale di quanto dovuto, il titolare del titolo abilitativo può assumere l'obbligo di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e di cedere le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nelle zone disciplinate dal PPA di *iniziativa pubblica* sono soggette per il periodo di efficacia dei vincoli urbanistici ad espropriazione e diventano parte del patrimonio indisponibile del comune. Alla loro acquisizione sono destinate le somme a tal fine corrisposte dai soggetti privati.

8. Il comune è responsabile della verifica tecnico-amministrativa delle opere di urbanizzazione.

9. Ai PPA possono anche essere allegati i progetti definitivi delle opere in essi previste. In questo

caso, l'approvazione dei PPA consente l'attuazione diretta dei progetti edilizi che siano stati eventualmente allegati mediante il *rilascio dei singoli titoli abilitativi di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni*, salve le verifiche di conformità al regolamento edilizio comunale ed i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati richiesti dalle norme vigenti in materia. Le opere pubbliche o di interesse pubblico previste all'interno dei PPA sono inserite e hanno priorità nel programma triennale delle opere pubbliche comunali, salva la loro esecuzione a carico del privato, se prevista, e la conseguente cessione al patrimonio comunale.

10. I Piani attuativi di iniziativa privata per complessi insediativi in ambito chiuso possono essere previsti per complessi residenziali, turistico-ricettivi, produttivi di tipo artigianale, industriale e commerciale. Per tali piani attuativi resta escluso l'obbligo della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ricadenti all'interno del complesso (*parole soppresse*). Rimane a carico del richiedente privato la realizzazione delle aree, dei servizi e degli impianti necessari all'insediamento, nonché il pagamento dei contributi soltanto sul costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, come recepito dall'articolo 7 della legge regionale n. 16/2016.

11. L'estensione minima dei PPA non può essere inferiore a 10 mila metri quadrati per consentire il raggiungimento dell'unità minima funzionale delle opere di urbanizzazione secondarie da cedere previa stipula di convenzione. Tuttavia, *per documentati motivi, è ammessa un'estensione inferiore a 10 mila metri quadrati fino a mille metri quadrati. In tal caso le aree da cedere al comune saranno calcolate a norma di legge, in riferimento all'effettiva estensione del PPA*. Per estensioni inferiori a 5 mila metri quadrati, e fino alla soglia minima di mille metri quadrati, si applica il permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 16/2016 ove ne ricorrano le condizioni. Nel caso di estensioni inferiori a mille metri quadrati si applicano le disposizioni relative al rilascio dei titoli abilitativi e autorizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, come recepito dalla legge regionale n. 16/2016 e successive modificazioni.

12. I PPA contengono:

- a) la rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili, con l'indicazione dei principali dati altimetrici nonché degli allineamenti;
- b) gli spazi di sosta e di parcheggio;
- c) la progettazione di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;
- d) gli spazi per le attrezzature di interesse pubblico;
- e) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro o ristrutturazione edilizia;
- f) la suddivisione delle aree in isolati e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti;
- g) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare;
- h) le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali;
- i) la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano;
- l) la relazione su contenuti, criteri e finalità del piano nonché il programma e le fasi di attuazione dei lavori;
- m) le rappresentazioni cartografiche dello stato di fatto e di progetto della porzione di città e del territorio interessato, di norma a scala 1:2.000 o inferiore.

13. I PPA d'iniziativa privata contengono le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), l) e m) del comma 12 nonché l'indicazione relativa alla suddivisione delle aree in lotti.

14. I PPA, in relazione al contenuto, hanno valore ed efficacia e sostituiscono i seguenti strumenti:

- a) *(lettera abrogata)*;
- b) *(lettera abrogata)*;
- c) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di cui agli articoli 9 e seguenti della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 successive modificazioni;
- d) *(lettera abrogata)*;
- e) *(lettera abrogata)*;
- f) *(lettera abrogata)*;
- g) *(lettera abrogata)*;
- h) i piani particolareggiati di recupero dei centri storici di cui all'articolo 55 della legge regionale n. 71/1978 e successive modificazioni (*parole soppresse*)”.

Nota all'art. 6, comma 1, lett. a) e b); comma 2, lett. a) e b); comma 3; comma 4; comma 5, lett. a), b) c) e d); comma 6; comma 7; comma 8, lett. a), b) c) e d); comma 9 e comma 10:

L'articolo 31 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, recante “Norme per il governo del territorio.”, per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“Procedimento di formazione del PPA.

1. I PPA, d'iniziativa sia pubblica, sia privata, sia mista, se conformi al PUG *o allo strumento urbanistico generale vigente*, sono adottati ed approvati dalla Giunta comunale secondo il procedimento disciplinato dal presente articolo. Se introducono varianti al PUG *o allo strumento urbanistico generale vigente*, oppure se sono predisposti in assenza di questo, sono adottati ed approvati dal consiglio comunale secondo la procedura prevista per la formazione delle varianti del PUG.

2. I PPA non comportano variante al PUG *o allo strumento urbanistico generale vigente*, nei seguenti casi:

- a) la modifica di perimetrazioni discendente dalla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
- b) la precisazione dei tracciati viari; se fuori dall'abitato, la precisazione dei tracciati viari deve essere compresa all'interno delle fasce di rispetto;
- c) le modifiche rese necessarie da esigenze sopravvenute quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli, nuove condizioni idrogeologiche o di rischio;
- d) le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, che siano comprese tra quelle elencate all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni;
- e) la diversa localizzazione, all'interno del perimetro del PPA, delle attrezzature, dei servizi e degli spazi collettivi, del verde pubblico nonché delle infrastrutture per le opere di urbanizzazione, a condizione che questi interventi non comportino modifiche in diminuzione delle quantità degli spazi riservati agli standard e non comportino modifiche in aumento dei pesi insediativi rispetto a quelli previsti nel PUG *o nello strumento urbanistico generale vigente*.

3. L'introduzione delle modifiche di cui al comma 2 è motivata dal soggetto proponente per dimostrare il migliore uso del suolo conseguibile.

4. I PPA che costituiscono attuazione, senza varianti, di PUG *o strumenti urbanistici generali vigenti* già sottoposti a VAS non sono assoggettati alle procedure di VAS.

5. *Il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla consegna del progetto definitivo del PPA, di iniziativa sia pubblica, sia privata, sia mista, conforme al PUG o allo strumento*

urbanistico generale vigente, pubblica l'avvio del procedimento di formazione dei PPA, nonché il progetto di PPA con tutta la documentazione, mediante avviso sul sito ufficiale del comune. Nell'avviso è indicato il nome del responsabile unico del procedimento.

6. Il responsabile del procedimento, *decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 5*, ai fini dell'acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso altrimenti denominati previsti dalla legge, *(parole soppresse)* indice la Conferenza di pianificazione *prevista dall'articolo 10*, alla quale sono invitati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni e degli organi tenuti per legge a rilasciare i predetti pareri o provvedimenti autorizzatori. Alla Conferenza, nel caso di PPA di iniziativa privata o mista, sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i soggetti proponenti il piano. *(parole soppresse)*. La Conferenza di pianificazione può essere riconvocata una volta soltanto entro i successivi venti giorni, soltanto se nel corso della medesima Conferenza, ai fini della determinazione, emerge la necessità di ulteriori approfondimenti o adempimenti istruttori.

6 bis. Alla Conferenza di pianificazione per la valutazione dei PPA conformi al PUG o allo strumento urbanistico vigente, non partecipa il rappresentante del Dipartimento regionale dell'urbanistica. L'Autorità competente in materia ambientale partecipa, previa attivazione da parte del responsabile unico del procedimento della procedura ex articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, soltanto nel caso in cui lo strumento urbanistico generale vigente non sia già dotato di autorizzazione ambientale VAS ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni.

7. *Entro dieci giorni dalla chiusura dei lavori della Conferenza, il responsabile unico del procedimento trasmette alla Giunta comunale, per l'approvazione, il progetto di PPA su cui è stato raggiunto l'accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 11. Qualora la Giunta comunale ometta o non è in grado di approvare il PPA per mancanza di numero legale o per incompatibilità da parte di componenti della stessa, può essere nominato un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 48.*

8. Entro sette giorni *dall'approvazione da parte della giunta comunale*, il responsabile unico del procedimento provvede alla pubblicazione *dell'avviso di approvazione* del PPA nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana *(parole soppresse)*, nell'albo pretorio e nel sito web del comune *(parole soppresse)*.

9. *Il PPA acquista efficacia dalla data di stipula della convenzione di cui all'articolo 30, comma 3. Il PPA, insieme a tutta la documentazione prodotta, è depositato presso il comune.*

10. La delibera di approvazione del PPA comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche e di interesse pubblico in esso previste.

11. *(comma abrogato).*

12. *(comma abrogato)."*

Nota all'art. 8, comma 1:

L'articolo 35 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, recante "Norme per il governo del territorio.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Perequazione urbanistica.

1. La perequazione urbanistica si realizza attraverso l'equa distribuzione di diritti edificatori e di oneri tra i proprietari di aree ricomprese in ambiti, anche discontinui, come individuati e perimetrali

dai piani.

2. Il PUG può prevedere forme di perequazione urbanistica consistenti nell'attribuzione di quote di edificabilità differenziate in relazione alle caratteristiche fisico-morfologico-ubicazionali dei suoli nonché ai vincoli e ai limiti alla edificabilità derivanti dai piani sovraordinati e dalla normativa in vigore. Tali quote sono attribuite in sede di formazione del PUG senza alcun riferimento alla distinzione tra i suoli destinati a interventi privati e quelli destinati a infrastrutture e attrezzature pubbliche.

3. Ai fini dell'attuazione della perequazione urbanistica, il PUG può individuare dei comparti di trasformazione o completamento, da attuare attraverso un PPA di iniziativa pubblica o privata come disciplinato dalla presente legge, con il quale sono anche stabiliti parametri edilizi ed eventuali limitazioni. All'interno di tali comparti avviene il trasferimento dei diritti edificatori per l'attuazione delle previsioni urbanistiche. Il PUG definisce le modalità di attuazione dei comparti, indicando i criteri progettuali che comprendono, almeno, le quote di cessione dei suoli da destinare a infrastrutture e attrezzature pubbliche.

4. Oltre alla modalità di cui al comma 3, il PUG ai fini della realizzazione di infrastrutture e attrezzature pubbliche può prevedere forme di cessione di diritti edificatori tra ambiti non contigui da attuare in forma diretta, *prevedendo opportune aree dove allocare i diritti edificatori dei proprietari delle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, idrologici e sismici apposti successivamente all'acquisto della proprietà*. In tal caso, i suoli che il PUG individua come destinati alla realizzazione di infrastrutture e attrezzature pubbliche sono denominati "aree cedenti". Al fine della acquisizione di tali aree, i diritti edificatori ad esse attribuiti sono trasferibili e utilizzabili anche su aree non contigue alle "aree cedenti", secondo le prescrizioni e i limiti definiti dal PUG a questo scopo. Le aree che accolgono tali diritti ricadenti esclusivamente nel territorio urbanizzato come definito dal PUG sono denominate "aree riceventi". In alternativa alla cessione al comune delle aree cedenti, è possibile monetizzare i diritti edificatori che comunque sono vincolati all'acquisizione di tali aree.

5. Il diritto edificatorio è trasferibile ed è utilizzabile, entro i limiti definiti dal piano urbanistico, anche su aree diverse, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni.

6. La perequazione urbanistica si realizza con l'attribuzione da parte del piano di una determinata potenzialità edificatoria a tutti i suoli e agli edifici compresi in specifici ambiti oggetto di trasformazione predeterminati e perimetrali dallo stesso piano.

7. La potenzialità edificatoria di cui al comma 2 si distribuisce tra i proprietari delle aree in proporzione alla superficie posseduta da ciascuno di essi.

8. Il comune, nel PUG, può riservare a sé una quota di eccedenza della potenzialità edificatoria complessiva a fini di acquisizioni compensative di aree, di attuazione di finalità premiali e di calmieramento del mercato.

9. Tutte le varianti al piano che incidano sull'edificabilità effettiva di un'area prevedono una corrispondente variazione dell'ammontare della edificabilità potenziale in eccedenza riservata al comune.

10. In alternativa all'acquisto da altri proprietari della potenzialità edificatoria occorrente per realizzare tutta la edificabilità effettiva attribuita dal piano alla propria area, il proprietario può ottenere la potenzialità mancante dal comune mediante acquisto a titolo oneroso. I criteri di

determinazione del prezzo di acquisto sono stabiliti dai singoli comuni in relazione alle caratteristiche del mercato locale, in sede di approvazione dello strumento urbanistico e restano validi per un biennio.”.

Nota all'art. 9, comma 1, lett. a), b) e c):

L'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, recante “Norme per il governo del territorio.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Interventi produttivi nel verde agricolo.

“1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai PUG o dagli strumenti urbanistici vigenti sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione, *trasformazione e/o conservazione* di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali tassativamente individuate nello strumento urbanistico.

2. I permessi di costruire rilasciati ai sensi del comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;
- b) distacchi tra fabbricati non inferiori a m. 10;
- c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;
- d) parcheggi in misura non inferiore ad un quinto dell'area interessata;
- e) rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, come interpretato dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991;
- f) distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c).

f bis) le distanze di cui alla lettera f) non si applicano per gli insediamenti produttivi non classificabili insalubri ai sensi della normativa vigente, realizzati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale per la realizzazione delle attività commesse all'agricoltura ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile che prevedano la contestuale realizzazione di un punto vendita aziendale.

2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevalgono sulle disposizioni delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali.

3. Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare titolo abilitativo, ancorché non ultimati, a destinazione ricettivo - alberghiera e di ristorazione e per l'insediamento delle attività di "bed and breakfast", agriturismo ed annesse attività di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto, con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività.

4. Nella Regione si applica il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e successive modificazioni.

5. L'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 è abrogato.

6. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, le parole da "dal limite" fino a "forestali e" sono soppresse. (La Corte costituzionale, con sentenza n. 135 del 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 3 febbraio 2021, n. 2.).”.

Nota all'art. 11, comma 1:

L'articolo 41 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, recante “Norme per il governo del territorio.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Standard urbanistici.

1. La formazione dei piani urbanistici comunali avviene nel rispetto degli standard minimi inderogabili fissati dalla normativa statale vigente.

2. I comuni in sede di formazione dei piani possono anche elevare gli standard urbanistici minimi inderogabili in funzione di una migliore qualità della vita, a condizione che ricorrano esigenze di interesse pubblico documentate e corrispondenti a dati reali di fatto che giustifichino un maggior sacrificio delle posizioni proprietarie private.

2 bis. Nell'ambito della formazione dei piani urbanistici generali, i comuni prevedono aree destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico delle strutture di loro proprietà e/o gestite dall'ente locale nel rispetto delle norme vigenti.”.

Nota all'art. 12, comma 1, lett. a) e b):

L'articolo 48 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, recante “Norme per il governo del territorio.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Poteri sostitutivi della Regione ed esecuzione del giudicato.

1. Se le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i comuni, singoli o associati, omettono o non siano in grado di compiere gli atti di propria competenza ai sensi delle disposizioni della presente legge o di altre leggi attinenti alla materia urbanistica, vi provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e per esso il dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, tramite la nomina di un commissario ad acta la cui durata in carica non può eccedere il termine di sei mesi, salvo proroga fino a dodici mesi, il quale interviene con i poteri degli organi istituzionali di governo dell'ente locale inadempiente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 introdotto dall'articolo 49, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni.

1 bis. Il commissario ad acta è scelto fra i funzionari direttivi dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o tra i dirigenti dell'amministrazione della Regione o dello Stato, aventi comprovata professionalità tecnica in materia urbanistica, in servizio o in quiescenza. Al commissario ad acta, insediatosi presso gli enti locali per porre in essere l'attività sostitutiva, è riconosciuta un'indennità di carica e di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 2 bis, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni. La determinazione dell'indennità di carica e di responsabilità da attribuire al commissario ad acta insediatosi presso gli enti locali è stabilita con decreto dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente.

1 ter. Gli oneri relativi ai commissari ad acta di cui al comma 1 bis sono a totale carico dei bilanci degli enti locali inadempienti.

2. Gli oneri e le spese derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1 gravano sugli enti inadempienti.

3. *(comma abrogato).*”.

Nota all'art. 13, comma 1:

L'articolo 52 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, recante “Norme per il governo del territorio.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Comitato tecnico scientifico (CTS).

1. Il Comitato tecnico scientifico (CTS) svolge i compiti istituzionali assegnati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e per esso dal dipartimento regionale dell'urbanistica, relativamente alle attività derivanti dall'applicazione della presente legge. In particolare il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) esprime parere in seno alla Conferenza di pianificazione di cui all'articolo 10 sul piano territoriale regionale, sui piani territoriali consortili e delle Città metropolitane, sui piani sovraordinati e di vasta area, sui piani di sviluppo economico ed urbanistico delle comunità montane nonché sui piani settoriali, comunque denominati, che concernono la materia urbanistica;

b) esprime parere al dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (*parole soppresse*) sulle procedure di annullamento di atti comunali illegittimi in materia urbanistica dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recepito dall'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16;

c) esprime parere su tutte le questioni di interesse urbanistico che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente intenda sottoporre al comitato stesso;

c *bis*) esprime parere sui piani territoriali ed urbanistici o le loro varianti di cui al comma 1 dell'articolo.

2. Il CTS esprime altresì il parere sulle varianti ai piani di cui alla lettera a) del comma 1. Qualora le varianti interessino aree o immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, la competente sovrintendenza, ai fini dell'approvazione esprime il relativo parere che, se non reso in seno al comitato, è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine il parere si intende reso favorevolmente in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 ed all'articolo 68, comma 9, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il regolamento interno del CTS avente la finalità di disciplinare durata, termini e modalità di designazione dei componenti, l'organizzazione delle attività e le procedure relative all'istruttoria propedeutica degli atti di pianificazione, all'esame ed alla espressione del voto di competenza.

4. Il Comitato tecnico scientifico dell'urbanistica è composto:

a) dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo presiede, o da un suo delegato;

b) dal dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica;

c) dal dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente;

d) da quattro dirigenti in servizio presso il dipartimento regionale dell'urbanistica con almeno dieci

- anni di anzianità;
e) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo;
f) dal soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio;
g) dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile competente per territorio;
h) da tre docenti universitari, di cui uno di materie urbanistiche, uno di materie geologiche, uno di materie agronomico-forestali scelti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente su terne proposte dalle università dell'Isola;
i) da due pianificatori territoriali, da un ingegnere, da un architetto, da un geologo e da un dottore agronomo forestale, liberi professionisti, iscritti ai relativi albi professionali, scelti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente su terne proposte dalle consulte regionali dei rispettivi ordini e federazioni professionali.

5. Possono essere sentiti, di volta in volta, dal Comitato, per la trattazione di problemi particolari, i dirigenti generali degli Assessorati regionali interessati, esperti di chiara fama, rappresentanti di pubbliche amministrazioni.

6. I componenti di cui alle lettere h) e i) del comma 4, sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati.

7. Ai componenti esterni del comitato, compatibilmente con la normativa vigente, spetta, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni nonché gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

8. In materia di urbanistica, il parere del CTS espresso con voto favorevole della maggioranza dei presenti ha valore consultivo e sostituisce ogni altro parere di amministrazione attiva o di organi consultivi se previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

9. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”.

Nota all'art. 14, comma 1, lett. a) e b):

L'articolo 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, recante “Norme per il governo del territorio.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Regime transitorio della pianificazione urbanistica.

1. I piani territoriali ed urbanistici, e le loro varianti, nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo la disciplina normativa previgente.

1 bis. I comuni che non hanno provveduto ad adottare il Piano regolatore generale alla data del 31 dicembre 2025 sono tenuti ad avviare le procedure per la redazione del piano urbanistico generale (PUG).

2. Il PTR è definitivamente approvato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i comuni, singoli o associati, entro un anno dall'adozione del PTR di cui al comma 2 dell'articolo 21, approvano i rispettivi piani urbanistico-

territoriali. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento sostitutivo tramite la nomina di un commissario ad acta.

3 bis. Nelle more dell'adozione del PTR le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i Comuni, singoli o associati, possono procedere all'approvazione dei rispettivi piani urbanistico-territoriali."

Nota all'art. 15, comma 1:

L'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, recante "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 .", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dall'articolo 1;
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma degli edifici;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ivi comprese quelle necessarie per l'attività di ricerca di acqua nel sottosuolo, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali da realizzare con struttura precaria suscettibili di facile rimozione, sprovviste di opere in muratura, strumentali all'attività agricola;
- f) l'installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento ovvero la messa a norma dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi;
- g) le recinzioni di fondi rustici;
- h) la manutenzione ordinaria di strade poderali;
- i) le opere di giardinaggio;
- l) (lettera abrogata);
- m) le cisterne e le opere connesse interrate;
- n) le opere di smaltimento delle acque piovane;
- o) le opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole;
- p) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e con altezza massima di 1,50 metri;
- q) le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918;
- r) l'installazione di pergolati, pergotende ovvero gazebi costituiti da elementi assemblati tra loro di facile rimozione a servizio di immobili regolarmente assentiti o regolarizzati sulla base di titolo abilitativo in sanatoria;
- s) (lettera abrogata);
- t) gli interventi di installazione delle pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW anche sui prospetti di immobili, anche in ZTO A prospicienti su strada o piazza pubblica a condizione che le installazioni non risultino visibili e non compromettano il decoro dei prospetti;
- u) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee,

purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;

v) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, incluso opere correlate, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, bacini, pozzi di luce nonché locali tombati. Nei comuni in cui gli strumenti urbanistici non stabiliscono indici di permeabilità si applica l'indice di permeabilità minimo del 40 per cento della superficie del lotto di terreno al netto della sagoma dell'immobile;

z) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

aa) l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili purché non alterino la volumetria complessiva e l'aspetto esteriore degli edifici, ad esclusione della zona ZTO A, sia per i casi contemplati dall'articolo 1122 del codice civile, sia quando gli stessi contribuiscono alla formazione delle comunità energetiche ai sensi dell'articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

ab) la modifica del sistema di adduzione esistente di acqua, sia in ambito condominiale che per singole unità abitative con reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;

ac) la modifica, il miglioramento di superfici impermeabili, da intendersi quale spazio di qualsiasi natura, che impedisce il drenaggio planimetrico orizzontale del deflusso delle acque meteoriche ai fini del raggiungimento dell'invarianza idraulica complessiva dell'edificio, purché il miglioramento dei drenaggi esterni e delle pertinenze esterne, quali parcheggi, strade di accesso, giardini, coperture, sia almeno del 40 per cento rispetto al preesistente;

ad) l'esecuzione delle opere necessarie al recupero dell'immobile mediante la realizzazione di intervento edilizio finalizzato al ripristino della conformità edilizia ed alla eliminazione delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo;

ae) la collocazione a piano terra di modeste strutture precarie costituite da elementi assemblati tra loro di facile rimozione, di superficie massima pari a mq. 9.00 ed altezza massima di m. 2.00 non destinate ad uso residenziale, commerciale ed artigianale;

af) (La Corte Costituzionale, con sentenza 90/2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.)

af bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici e avere caratteristiche tecnico costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;

af ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di

volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione asseverata anche per via telematica di cui al comma 4, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 come recepito dall'articolo 1, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio compreso il frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari urbane purché aventi la stessa destinazione d'uso;

b) le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificchino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera a) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione della presente lettera non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse;

c) le modifiche interne di carattere edilizio dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, comprese quelle sulla superficie coperta, che non comportino un cambio di destinazione d'uso rilevante e non riguardino parti strutturali;

d) gli impianti di energia rinnovabile di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come specificati al punto 12 dell'allegato al decreto interministeriale 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, con esclusione degli immobili sottoposti a tutela in applicazione del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni. Negli immobili e nelle aree ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, i suddetti impianti possono essere realizzati previa valutazione di incidenza ed espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale sul progetto preliminare, qualora prevista, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

e) la realizzazione di nuovi impianti tecnologici al servizio di immobili esistenti e relativi locali tecnici di dimensione almeno pari al 5 per cento del volume dell'immobile e comunque non superiore a m. 30,00, con altezza massima interna m. 2,40, a servizio della singola unità o dell'edificio residenziale, nel rispetto di distacchi e altezze delle zone territoriali omogenee di appartenenza;

f) la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui al comma 1, lettera g), e di quelle di cui alla lettera i) del medesimo comma;

g) la manutenzione ordinaria di strade interpoderali 17;

h) (lettera abrogata);

i) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco con altezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,70 19;

l) (lettera abrogata);

m) installazione di linee vita negli edifici esistenti, ricadenti anche in aree vincolate ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni;

n) la chiusura con pannelli scorrevoli trasparenti su binari di balconi, porticati e verande di edifici esistenti su prospetti non prospicienti strade e piazze pubbliche, per una superficie massima di chiusura non superiore al 20 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare e comunque non

superiore a mq. 50, ad eccezione delle opere di cui all'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni;

o) le opere di efficientamento degli involucri degli edifici esistenti consistenti nella mera applicazione di coibenti termici;

p) i sistemi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici, che non alterino la volumetria complessiva degli stessi, da realizzare all'interno della zona A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nei casi e nei limiti previsti dai piani paesaggistici provinciali, fatte salve le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni.

3. Sugli edifici esistenti nelle zone agricole sono realizzabili, previa comunicazione inizio lavori asseverata e comunicazione di fine lavori con attestazione del professionista, gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, necessari al frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e sia rispettata la destinazione d'uso originaria e comunque consentita nella zona agricola.

4. Per gli interventi di cui al comma 2, l'interessato trasmette all'amministrazione comunale, a mezzo pec ovvero anche in forma telematica, nelle more dell'attivazione delle previsioni di cui all'articolo 17, l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio. La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

5. Per gli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è inoltrata tempestivamente, da parte dell'amministrazione comunale, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

6. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 2 comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

7. (comma abrogato).”.

Nota all'art. 15, comma 2:

L'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, recante “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 .”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Recepimento con modifiche dell'articolo 32 "Determinazione delle variazioni essenziali" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1. Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dagli

strumenti urbanistici con variazione degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

b) un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per cento;

c) un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile superiore al 10 per cento;

d) la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura superiore al 10 per cento, rispetto a quelli prescritti. Rientrano in questa fattispecie una diversa ubicazione o un diverso orientamento del fabbricato all'interno del lotto rispetto al progetto assentito alla fine 47;

e) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, autorizzato su immobili esistenti, rispetto alla classificazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1;

f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.

2. Le variazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono comunque comportare aumenti nel numero dei piani e delle unità abitative.

3. Per gli edifici la cui superficie utile calpestabile è superiore a 1.000 metri quadrati, l'aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile non deve superare il limite del 5 per cento.

4. Le variazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 si applicano ai volumi principali e ai corpi accessori e volumi tecnici che sono valutati ai fini del calcolo delle cubature. Le variazioni dei caratteri distributivi delle singole unità abitative e dei complessi produttivi, se non comportano mutamento della destinazione d'uso come definite alla lettera a) del comma 1, non concorrono alla definizione di variazioni essenziali.

5. Qualora le variazioni indicate al comma 1 siano introdotte su immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, nonché su immobili che insistono in aree sottoposte a vincoli di assetto idrogeologico, sono considerate come totale difformità ai sensi degli articoli 31 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotti dall'articolo 1. (*parole soppresse*).

6. Non costituiscono variazioni essenziali quelle che comportano la realizzazione di manufatti che hanno dimensioni e consistenza inferiori rispetto a quelle assentite, laddove risultino funzionali all'uso per il quale è stato rilasciato il titolo edilizio.

6 bis. Non concorrono alla valutazione delle variazioni essenziali quelle che riguardano la dimensione delle scale degli androni e dei corpi tecnici necessari per allocare impianti tecnologici e tutte le altre destinazioni previste dal decreto ministeriale 10 maggio 1977, n. 801 e quelle relative agli spessori e alle grandezze definiti dalla legge regionale 22 aprile 2005, n. 4.

6 ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli edifici esistenti o in corso di costruzione.”.

Nota all'art. 15, comma 3:

L'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, recante “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 .”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Recepimento con modifiche dell'articolo 34 "Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Sono da considerare opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, le opere le cui variazioni siano al di sotto dei limiti fissati alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 12.
3. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al *triplo del costo di produzione*, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e *pari al triplo del valore venale*, determinato a cura della Agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui al comma 4 dell'articolo 10, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.
5. (comma abrogato).”.

Nota all'art. 16, comma 1:

Gli articoli 34 *ter*, 36 e 36 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)”, così rispettivamente dispongono:

“Art. 34 *ter*

Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo.

1. Gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili ai casi di cui all'articolo 34 *bis* possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore.
2. L'epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9 *bis*, comma 1 *bis*, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono regolarizzare l'intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi dell'articolo 36 *bis*, comma 5. L'amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche nel caso in cui accerti l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 *bis*, commi 4 e 6. Per gli

interventi di cui al comma 1 eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall'articolo 36 *bis*, comma 5 *bis*.

4. Le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34 *bis*.

Art. 36

Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità.

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

Art. 36 *bis*

Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali.

1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32.

2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5, comma 4 *bis*, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del

comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo del presente comma le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.

3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9 *bis*, comma 1 *bis*, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo del presente comma, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3 *bis*. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34 *bis*, comma 3 *bis*.

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.

5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo:

a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;

b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

5 *bis*. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del



paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1 si applica il termine di cui all'articolo 19, comma 6 *bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. Nei casi di cui al presente comma, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'istante può esercitare l'azione prevista dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni previste dal presente testo unico.”.

Nota all'art. 17, comma 1:

Il decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 29 maggio 2024, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 luglio 2024, n. 175.

Note all'art. 17, comma 1, lett. a):

Il comma 5 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)”, così dispone:

“Art. 31

Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiarino l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico previa acquisizione degli assenti, concertati o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, previa acquisizione degli assenti, concertati o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17 *bis* della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente. E' preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.”.

Per gli articoli 34 *ter* e 36 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)”, vedi nota all’art. 16, comma 1.

L’articolo 44 *bis* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.”, così dispone:

“Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.

1. Ai sensi del presente articolo, per «opera pubblica incompiuta» si intende l’opera che non è stata completata:

- a) per mancanza di fondi;
- b) per cause tecniche;
- c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
- d) per il fallimento 430 dell’impresa appaltatrice;
- e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.

2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un’opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non risulta fruibile dalla collettività.

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l’elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.

4. L’elenco-anagrafe di cui al comma 3 è articolato a livello regionale mediante l’istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche. (La Corte costituzionale, con sentenza 293/2012, ha dichiarato, l’illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole “presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche”).

5. La redazione dell’elenco-anagrafe di cui al comma 3 è eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all’interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui può essere adibita ogni singola opera.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di redazione dell’elenco-anagrafe, nonché le modalità di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell’elenco-anagrafe, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime al completamento.

7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.”.

Note all’art. 17, comma 1, lett. b):

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)”, così dispone:

“Art. 6

Attività edilizia libera.

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

a *bis*) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

b *bis*) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;

b *ter*) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia adossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

e *bis*) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;

e *ter*) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano

contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e *quater*) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e *quinquies*) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

e *sexies*) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino.”.

Nota all'art. 17, comma 1, lett. c):

L'articolo 6 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)”, così dispone:

“Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata.

1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente



quando l'intervento è in corso di esecuzione.”.

Note all'art. 17, comma 1. lett. e):

Il comma 1 *bis* dell'articolo 9 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)”, così dispone:

“Art. 9 *bis*

Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili.

1 *bis*. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 34 *ter*, 36, 36 *bis* e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare, concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34 *bis*. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi.”.

Il Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Nota all'art. 18, comma 1:

L'articolo 3 del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.”, così dispone:

“1. Gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 di cui all'articolo 34-bis, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al regime di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 34 *bis*, commi 1 *bis*, 2 *bis* e 3 *bis*, e all'articolo 36 *bis*, ad eccezione dei commi 5 e 5 *bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si applicano, in quanto compatibili, anche all'attività edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le predette amministrazioni possono dichiarare le tolleranze di cui all'articolo 34 *bis*, commi 1 *bis* e 2 *bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 mediante il proprio personale deputato allo svolgimento delle ordinarie mansioni tecniche nel settore dell'edilizia. Per le



finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni pubbliche possono in ogni caso avvalersi del supporto e della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti terzi. Le amministrazioni pubbliche interessate dalle disposizioni di cui al presente comma provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'articolo 56 *bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7 *bis*. I decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualità pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto.».

4. La presentazione della richiesta di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria ai sensi dell'articolo 36 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione o per il pagamento di sanzioni già irrogate dall'amministrazione comunale o da altra amministrazione sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4 *bis*. Le disposizioni dei commi 4, 5, 5 *bis* e 6 dell'articolo 36 *bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito.”.

Nota all'art. 20, comma 1, lett. a):

L'articolo 35 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, recante “Interventi finanziari urgenti.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera a) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Trasferimenti agli enti locali per promozione turistica, sportiva, culturale e attività di marketing.

1. Per la realizzazione di interventi e programmi di promozione turistica, sportiva culturale e attività di marketing, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a trasferire in favore degli enti locali, per l'esercizio finanziario 2024, la somma di 10.108.700,00 euro.

2. La somma di cui al comma 1 è attribuita ai beneficiari nella misura e per le finalità

- a) al comune di Augusta, 98 migliaia di euro, per la realizzazione di manifestazioni ricreative;
- b) al comune di Maletto, 98 migliaia di euro, per la realizzazione di manifestazioni ricreative;
- c) al comune di Acquaviva Platani, 49 migliaia di euro, per interventi di promozione turistica del territorio;
- d) al comune di Bompensiere, 49 migliaia di euro, per interventi di promozione turistica del territorio;
- e) al comune di Marianopoli, 49 migliaia di euro, per interventi di promozione turistica del territorio;
- f) al comune di Mussomeli, 49 migliaia di euro, per interventi di promozione turistica del territorio;
- g) al comune di Caltanissetta, 49 migliaia di euro, per interventi di promozione turistica del territorio;
- h) al comune di Acquadolci, 49 migliaia di euro, per iniziative di promozione turistica;
- i) al comune di Sinagra, 49 migliaia di euro, per iniziative di promozione turistica;
- j) l comune di Torregrotta, 49 migliaia di euro, per iniziative di promozione turistica;

- k) al comune di Caronia, 49 migliaia di euro, per iniziative di promozione turistica;
- l) al comune di San Pier Niceto, 49 migliaia di euro, per iniziative di promozione turistica;
- m) al comune di Milazzo, 68.600,00 euro, per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione turistica del territorio;
- n) al comune di Mascali, 49 migliaia di euro, per l'acquisto di beni sportivi per aree fitness in piazza Dante e nella frazione di Fondachello;
- o) al comune di Giarratana, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione turistica del territorio;
- p) al comune di Pozzallo, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione turistica del territorio;
- q) al comune di Avola, 98 migliaia di euro, per la realizzazione di manifestazioni ricreative;
- r) al comune di Novara di Sicilia, 49 migliaia di euro, al fine di favorire l'incremento del movimento turistico sul territorio regionale;
- s) al comune di Capizzi, 49 migliaia di euro, al fine di favorire l'incremento del movimento turistico sul territorio regionale;
- t) al comune di Brolo, 49 migliaia di euro, al fine di favorire l'incremento del movimento turistico sul territorio;
- u) al comune di Terme Vigliatore, 49 migliaia di euro, al fine di favorire l'incremento del movimento turistico sul territorio regionale;
- v) al comune di San Filippo Del Mela, 49 migliaia di euro, al fine di favorire l'incremento del movimento turistico sul territorio regionale;
- w) al comune di Piraino, 49 migliaia di euro, al fine di favorire l'incremento del movimento turistico sul territorio regionale;
- x) al comune di Milazzo, 49 migliaia di euro, al fine di favorire l'incremento del movimento turistico sul territorio regionale;
- y) al comune di Motta Camastra, 49 migliaia di euro, al fine di favorire l'incremento del movimento turistico sul territorio regionale;
- z) al comune di Barcellona Pozzo di Gotto, 49 migliaia di euro, da destinare al rimborso delle spese di manutenzione e riparazione delle "varette storiche" del Venerdì Santo da parte dei soggetti possessori o custodi dei relativi gruppi statuari, al fine di favorire l'incremento del movimento turistico, anche mediante la promozione delle tradizioni popolari;
- aa) al comune di Santa Margherita Belice, 53.900,00 euro, per l'organizzazione della XIX edizione del premio letterario internazionale "Tomasi di Lampedusa" e delle manifestazioni collaterali nel periodo estivo;
- bb) al comune di Lucca Sicula, 49 migliaia di euro, per la realizzazione della sagra dell'olio e degli eventi collaterali al fine di incrementare il movimento turistico;
- cc) al comune di Palma di Montechiaro, 78.400,00 euro, per la promozione e la valorizzazione delle bellezze monumentali ed archeologiche e l'organizzazione dei festeggiamenti della Madonna del Santissimo Rosario e dei suoi eventi collaterali come il premio Donnafugata che si svolgeranno nel mese di dicembre;
- dd) al comune di Petrosino, 49 migliaia di euro, al fine di favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio;
- ee) al comune di Poggioreale, 49 migliaia di euro, al fine di favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio;
- ff) al comune di Santa Ninfa, 49 migliaia di euro, al fine di favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio;
- gg) al comune di Castellammare del Golfo, 49 migliaia di euro, al fine di favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio;
- hh) al comune di Marsala, 78.400,00 euro, per favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio;
- ii) al comune di Tremestieri Etneo, 49 migliaia di euro, per eventi di promozione turistica;
- jj) al comune di Mistretta, 49 migliaia di euro, per favorire lo sviluppo turistico e culturale del

- territorio;
- kk) al comune di Cesarò, 49 migliaia di euro, per favorire lo sviluppo turistico e culturale del territorio;
- ll) al comune di Milazzo, 49 migliaia di euro, per favorire lo sviluppo turistico e culturale del territorio;
- mm) all'unione dei comuni dei Nebrodi, 49 migliaia di euro, per favorire lo sviluppo turistico e culturale del territorio;
- nn) al comune di Capo d'Orlando, 49 migliaia di euro, per favorire lo sviluppo turistico e culturale del territorio;
- oo) al comune di Favara, 78.400,00 euro, per la realizzazione degli eventi in occasione della festa di San Giuseppe;
- pp) al comune di Acireale, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di fiere ed esposizioni al fine di incrementare i flussi turistici;
- qq) al comune di Aci Catena, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di interventi turistici e culturali;
- rr) al comune di Niscemi, 49 migliaia di euro, per l'organizzazione di manifestazioni per l'estate 2024 al fine valorizzare lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio;
- ss) al comune di Piazza Armerina, 147 migliaia di euro, per l'edizione 2024 del Palio dei Normanni al fine di incrementare il movimento turistico;
- tt) al comune di Pietraperzia, 49 migliaia di euro, per l'evento "Estate Pietrina" al fine di valorizzare il territorio e incrementare il movimento turistico;
- uu) al comune di Ramacca, 63.700,00 euro, per iniziative di promozione turistica e sportiva;
- vv) al comune di Acicatenà, 83.300,00 euro, per iniziative di promozione turistica e sportiva;
- ww) al comune di Acireale, 49 migliaia di euro, per iniziative culturali;
- xx) al comune di Piana degli Albanesi, 49 migliaia di euro, per eventi culturali e promozione del territorio;
- yy) al comune di Cinisi, 49 migliaia di euro, per eventi culturali e promozione del territorio;
- zz) al comune di Isola delle Femmine, 49 migliaia di euro, per eventi culturali e promozione del territorio;
- aaa) al comune di Borgetto, 49 migliaia di euro, per eventi culturali e promozione del territorio;
- bbb) al comune di Montelepre, 49 migliaia di euro, per eventi culturali e promozione del territorio;
- ccc) al comune di Palermo, 88.200,00 euro, per marketing territoriale e attività di promozione del territorio;
- ddd) al comune di Pachino, 191.100,00 euro, per incrementare il movimento turistico e favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio;
- eee) al comune di Palazzolo Acreide, 68.600,00 euro, per incrementare il movimento turistico e favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio;
- fff) al comune di Rosolini, 49 migliaia di euro, per incrementare il movimento turistico e favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio;
- ggg) al comune di Godrano, 58.800,00 euro, al fine di incrementare il movimento turistico e favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio;
- hhh) al comune di Trabia, 196 migliaia di euro, per la realizzazione dell'evento "Festival del Sole";
- iii) al comune di Cerda, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi nel periodo natalizio;
- jjj) al comune di Collesano, 49 migliaia di euro, per attività ed interventi propedeutici in vista del carnevale 2025;
- kkk) al comune di Santa Flavia, 49 migliaia di euro, per la realizzazione dell'evento "Mare blu di Porticello";
- lll) al comune di San Cipirello, 49 migliaia di euro, per la realizzazione della manifestazione "Viviamo San Cipirello Sport, salute e cultura";
- mmm) al comune di Misilmeri, 78.400,00 euro, per la realizzazione del festival del cortometraggio;
- nnn) al comune di Canicattì, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi nel periodo natalizio;
- ooo) al comune di Nicosia, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi nel periodo natalizio;

- ppp) al comune di Bagheria, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi nel periodo natalizio;
- qqq) al comune di Realmonte, 49 migliaia di euro, per l'attivazione di servizi turistici di collegamento con la località turistica Scala dei Turchi;
- rrr) al comune di San Giovanni La Punta, 98 migliaia di euro, per la realizzazione di attività turistiche e culturali;
- sss) all'Unione di comuni Magazzolo, Platani, Quisquina, 49 migliaia di euro, per realizzazione di programmi di promozione turistica e culturale;
- ttt) al comune di Modica, 73.500,00 euro, per iniziative di promozione turistica in occasione delle festività natalizie 2024;
- uuu) al comune di Modica, 58.800,00 euro, a sostegno di attività sportive in favore di associazioni sportive iscritte a federazioni nazionali;
- vvv) al comune di Vizzini, 78.400,00 euro, per l'organizzazione delle manifestazioni turistiche e culturali denominate "Il volo della Capinera l'arte come altra dimensione della cura" e "Festival jazz for peace" in collaborazione con Catania jazz;
- www) al comune di Ganci, 98 migliaia di euro, per la realizzazione di un festival musicale per la promozione del territorio, tramite convenzioni con i comuni di Blufi, Campofelice di Roccella, Pollina, San Mauro Castelverde e Scillato;
- xxx) al comune di Grotte, 49 migliaia di euro, per l'organizzazione del premio letterario "Racalmare - Leonardo Sciascia - Città di Grotte";
- yyy) al comune di Grammichele, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi ed iniziative di promozione turistica del territorio comunale;
- zzz) al comune di Carlentini, 49 migliaia di euro, da ripartire in parti uguali per la rassegna agroalimentare denominata "Sagra della Mostarda del fico d'India" e per i festeggiamenti in onore della Santa patrona;
- aaaa) al comune di Cassaro, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di un'area sportiva attrezzata polifunzionale;
- bbbb) al comune di Lentini, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi e programmi di promozione turistica e culturale al fine di incrementare il flusso di presenze turistiche nel territorio comunale;
- cccc) al comune di Melilli, 147 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi e programmi di promozione turistica e culturale al fine di incrementare il flusso di presenze turistiche nel territorio comunale;
- dddd) al comune di Noto, 49 migliaia di euro, per iniziative tese alla valorizzazione ed alla promozione dello sport sul territorio comunale;
- eeee) al comune di Catania, 196 migliaia di euro, per la realizzazione di aree ludicoricreative in viale Moncada n. 12, n. 19 e n. 21, in piazza Bovio, largo Campania, via delle Ondine e in via del Maggiolino n. 5, finalizzate al contrasto del rischio di esclusione sociale;
- ffff) al comune di Paternò, 176.400,00 euro, per i festeggiamenti in onore di Santa Barbara Patrona della città;
- gggg) al comune di Ucria, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi nell'ambito delle celebrazioni per la festa del Santo patrono SS. Cristo della Pietà;
- hhhh) al comune di Contessa Entellina, 49 migliaia di euro, per l'adeguamento e l'implementazione degli arredi dell'Antiquarium di Entella;
- iiii) al comune di Nicosia, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi e programmi di promozione turistica e culturale al fine di incrementare il flusso di presenze turistiche nel territorio comunale;
- jjjj) al comune di Partinico, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione turistica estiva 2024;
- kkkk) al comune di Racalmuto, 49 migliaia di euro, per la realizzazione del progetto "Estate Racalmutese 2024";
- llll) al comune di Castronovo di Sicilia, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione turistica estiva 2024;

mmmm) al comune di Carini, 98 migliaia di euro, per la realizzazione del Festival del mare e di iniziative di promozione turistica;

nnnn) al comune di Petralia Soprana, 98 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

oooo) al comune di Carlentini, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

pppp) al comune di Canicattini Bagni, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

qqqq) al comune di Floridia, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

rrrr) al comune di Militello in Val di Catania, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

ssss) al comune di Capo d'Orlando, 88.200,00 euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

tttt) al comune di San Teodoro, 58.800,00 euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

uuuu) al comune di San Fratello, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

vvvv) al comune di Tortorici, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

wwww) al comune di Longi, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

xxxx) al comune di Barrafranca, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

yyyy) al comune di Calascibetta, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

zzzz) al comune di Catenanuova, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

aaaa) al comune di Villarosa, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di iniziative di promozione turistica;

bbbb) al comune di Capaci, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di percorsi enogastronomici e di valorizzazione di tradizioni civili e religiose locali;

cccc) al comune di Termini Imerese, 147 migliaia di euro, per il Carnevale 2025;

dddd) al libero Consorzio comunale di Ragusa, 147 migliaia di euro, per la realizzazione, la promozione e la distribuzione di prodotti audiovisivi quali film di produzione cinematografica/televisiva, serie TV, anche in animazione, documentari e serie TV documentarie, cortometraggi, che valorizzino e promuovano la storicità e il patrimonio culturale del territorio ibleo;

eeee) al comune di Gela, 196 migliaia di euro, per la realizzazione di interventi e programmi di promozione territoriale e turistica;

ffff) al comune di Nizza di Sicilia, 49 migliaia di euro, per l'organizzazione e la pubblicizzazione delle manifestazioni sociali, turistiche e culturali;

gggg) al comune di Saponara, 49 migliaia di euro, per l'organizzazione e la pubblicizzazione delle manifestazioni sociali, turistiche e culturali;

hhhh) al comune di Roccalumera, 98 migliaia di euro, per la realizzazione di interventi di promozione turistica;

iiii) al comune di Torregrotta, 49 migliaia di euro, per interventi di promozione turistica ed eventi culturali;

jjjj) al comune di Letojanni, 49 migliaia di euro, per interventi di promozione turistica ed eventi culturali;

kkkk) al comune di Roccaflorida, 49 migliaia di euro, da destinare all'impianistica sportiva;

llll) al comune di Castellana Sicula, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi culturali e di

promozione turistica;
mmmmm) al comune di Basicò, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di manifestazioni turistiche e sportive;
nnnnn) al comune di Castoreale, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di manifestazioni turistiche e sportive;
ooooo) (*parole soppresse*) GAL Tirreno-Eolie, 49 migliaia di euro, per finalità di promozione turistica;
ppppp) al comune di Montagnareale, 49 migliaia di euro, per interventi finalizzati allo sviluppo dell'attività di promozione turistica;
qqqqq) al comune di Monreale, 49 migliaia di euro, per attività di promozione turistica e culturale;
rrrrr) all'unione dei comuni Trinacria del Tirreno, 78.400,00 euro, per interventi di promozione turistica;
sssss) al comune di Menfi, 98 migliaia di euro, per consentire la promozione della manifestazione Inycon;
ttttt) al comune di Casteldaccia, 49 migliaia di euro, per la realizzazione di eventi nel periodo natalizio;
uuuuu) al comune di Baucina, 49 migliaia di euro, per la promozione e l'organizzazione delle iniziative collegate al 400° anniversario della fondazione di Baucina;
vvvvv) al comune di Biancavilla, 98 migliaia di euro, per la realizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive, ludiche e marketing territoriale;
wwwww) al comune di Ragalna, 98 migliaia di euro, per la realizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive, ludiche e marketing territoriale;
xxxxx) al comune di Catania, 490 migliaia di euro, per le attività e promozione turistica, culturale, ludica e marketing della città;
yyyyy) al comune di San Cono, 98 migliaia di euro, per la realizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive, ludiche e marketing territoriale;
zzzzz) al comune di Misterbianco, 49 migliaia di euro, per la realizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive, ludiche e marketing territoriale;
aaaaa) al comune di Aci Bonaccorsi, 49 migliaia di euro, per la realizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive, ludiche e marketing territoriale;
bbbbb) al comune di Gravina di Catania, 98 migliaia di euro, per la realizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive, ludiche e marketing territoriale;
ccccc) al comune di Niscemi, 49 migliaia di euro, per la realizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive, ludiche e marketing territoriale;
ddddd) al comune di Vallelunga Pratameno, 49 migliaia di euro, per la realizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive, ludiche e marketing territoriale;
eeeeee) al comune di Mascali, 98 migliaia di euro, per il sostegno all'organizzazione delle feste patronali della Maria Assunta di Puntalazzo e di San Leonardo Abate;
ffffff) al comune di Sant'Alfio, 98 migliaia di euro, per la realizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive, ludiche e marketing territoriale;
ggggg) al comune di Palermo, 392 migliaia di euro, in occasione del 400esimo anniversario del ritrovamento delle spoglie della Santa Patrona presso il Monte Pellegrino, per il sostegno all'organizzazione e realizzazione di eventi ed attività culturali in coincidenza della ricorrenza;
hhhhh) al comune di San Vito Lo Capo, 176.400,00 euro, per assicurare l'organizzazione della XXVII edizione del "Cous Cous Fest";
iiiiii) al comune di Viagrande, 49 migliaia di euro, per il finanziamento del progetto "Stare bene a Viagrande fa star bene" rivolto ad anziani, famiglie e persone con disabilità;
jjjjj) al comune di Rosolini, 147 migliaia di euro, per la realizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive, ludiche e marketing territoriale.”.

Nota all'art. 20, comma 1, lett. i):

L'articolo 26 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, recante "Interventi finanziari urgenti.", per effetto delle modifiche apportate dalla lettera i) del comma che si annota, risulta il seguente:

"Incremento autorizzazioni di spesa.

1. Le autorizzazioni di spesa di seguito allegate, di cui alla Tabella 1 del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, per le finalità a fianco specificate, sono incrementate dei seguenti importi:

Normativa di riferimento	Mis	Prog	Tit	Amm.ne	Rub	Capitolo	Descrizione	2024	2025	2026
L.r. 46/1997 Artt. 30/31	7	1	1	13	2	472514	Spese dirette ad incrementare il movimento turistico verso la regione ed il turismo interno	1.176.000	0,00	0,00
L.r. 3/1996 art. 1, c. 2	5	2	1	13	2	377328	Contributo per assicurare l'attività della fondazione teatro Pirandello valle dei templi di Agrigento	294.000	0,00	0,00
L.l.r. 8/2018 art. 42	5	2	1	13	2	473740	Contributo all'ente luglio musicale trapanese per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali	49.000	0,00	0,00
L.r. 16/2022 art: 13 comma. 16	9	2	1	12	2	443322	Contributo in favore dei gruppi di ricerca ecologica Sicilia per la divulgazione scientifica nelle scuole relativamente alla transizione ecologica e l'educazione ambientale	205.800	0,00	0,00
L.r. 13/2022 art 13 comma59	7	1	1	13	2	473326	Contributo concesso all'unione dei comuni paesi dei Nebrodi al fine di favorire la promozione turistica, culturale, sociale e scolastica nel territorio nebroideo	191.100	0,00	0,00
L.r. 152/1980 art. 1	4	2	1	9	2	373334	Contributo all'istituto per ciechi "T. Ardiszone Gioeni" di Catania	78.400	0,00	0,00
L.r. 33/1996 art. 38	7	1	1	13	2	473703	Contributo annuo per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle Orestadi di Gibellina nonché per tutte le attività previste dallo statuto della fondazione di alta cultura Orestadi	245.000	0,00	0,00
L.r. 12/1996 art.1	1	2	1	1	2	105717	Contributo all'associazione "centro padre nostro" con sede in Palermo, per il	49.000	0,00	0,00

							raggiungimento dei propri scopi statuari			
L.r. 16/2022 art. 13 c. 66	12	1	1	6	2	183834	Contributo all'associazione telefono arcobaleno	147.000	0,00	0,00
L.r. 13/2022 art. 13 c. 70	16	1	1	10	2	143336	Contributi ad amministrazioni locali per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo ed agroalimentare	429.240	0,00	0,00
L.r. 46/1967 artt. 30 e 31	7	1	1	13	2	472540	Spese dirette ad incrementare il movimento turistico verso la regione ed il movimento turismo interno	98.000	0,00	0,00
L.r. 46/1967 artt. 30 e 31	7	1	1	13	2	472539	Spese dirette ad incrementare il movimento turistico verso la regione ed il movimento turismo interno	196.000	0,00	0,00
L.r. 10/2018, Art. 15, Comma 5	5	2	1	3	2	377916	Contributo straordinario in favore della Fondazione Whitaker	98.000	0,00	0,00
L.r. 18/2022 art.1 c. 8	16	1	1	10	2	142519	Spese per la valorizzazione dei prodotti agricoli siciliani e di prima trasformazione agricola. Gestione della promozione e dell'immagine degli stessi sui mercati di consumo in Italia ed all'estero	98.000	0,00	0,00
L.r. 9/2015 art. 65	5	2	1	13	2	473742	Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) finalizzato a sostenere ed incrementare le attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori del teatro, della musica, della danza nonché l'Istituto nazionale per il dramma antico - Fondazione Onlus (I.N.D.A.) con sede amministrativa ed operativa in Siracusa (parte capitolo 473738)	392.000	0,00	0,00

L.r. 75/1950, art. 1	14	2	1	2	2	342525	Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani (trasferito in parte ai capitoli 343318 e 344128)	980.000	0,00	0,00
L.r. 16/1979, art. 10	5	2	1	3	2	376528	Spese per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza	196.000	0,00	0,00
L.r. 13/2022, art. 13, comma 70	16	1	1	10	2	143337	Contributi ad imprese per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e agroalimentare	196.000	0,00	0,00

2. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 22, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 49 migliaia di euro.

3. Per le finalità di cui alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 98 migliaia di euro.

4. Per le finalità di cui alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9/2023 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 49 migliaia di euro.

5. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 98 migliaia di euro, da destinare al ripristino della viabilità di accesso alle abitazioni tramite spostamento di sabbia, per la realizzazione di una barriera e al fine di evitare l'avanzamento della sabbia sulla viabilità in contrada Pisciotto via Malaga località Sampieri nel comune di Scicli.

6. Per le finalità di cui all'articolo 30 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 98 migliaia di euro in favore del centro studi Pio La Torre, avente sede in Palermo, per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

7. Per le finalità di cui alla lettera cc) del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2024 la spesa di 78 migliaia di euro, è altresì autorizzata la spesa di 20 migliaia di euro in favore della stessa fondazione per la realizzazione della "Giornata mondiale della salute mentale".

8. Il contributo di cui alla lettera s) del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 9/2023 e successive modificazioni è incrementato, per l'esercizio finanziario 2024, di 1.960 migliaia di euro.

9. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, l'ulteriore spesa di 98 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 474108).".

Nota all'art. 20, comma 1, lett. l), punti 1, 2 e 3, e all'art. 20, comma 1, lett. r):

L'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, recante "Interventi finanziari urgenti.", per effetto delle modifiche apportate dalle lettere l) e r) del comma che si annota, risulta il seguente:

"Contributi agli enti locali per i piani di riequilibrio finanziario e per contenere il peggioramento del disavanzo di amministrazione.

1. Al fine di assicurare la sostenibilità dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale deliberati dai consigli comunali a partire dal 1° gennaio 2014 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'esercizio finanziario 2024, è riconosciuto un contributo economico a copertura delle passività inserite nei predetti piani. A tal fine è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 9.000 migliaia di euro.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, il contributo di cui al comma 1 è ripartito proporzionalmente al numero degli abitanti di ogni singolo comune.

3. Al fine di assicurare la sostenibilità dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale deliberati dai consigli dei comuni di Palermo (*parola soppressa*) e Messina, a partire dall'1 gennaio 2014 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge *e al comune di Catania, completato il quinquennio del bilancio stabilmente riequilibrato, anche qualora l'OSL non abbia ancora ultimato la liquidazione della massa passiva*, per l'esercizio finanziario 2024, è riconosciuto un contributo economico a copertura delle passività inserite *nei piani di riequilibrio e/o per far fronte alle minori capacità di spesa dei Comuni sottoposti ai predetti piani*. A tal fine è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 1.500 migliaia di euro. I comuni di cui al presente comma sono esclusi dal contributo di cui al comma 1.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, il contributo di cui al comma 3 è ripartito proporzionalmente al numero degli abitanti di ogni singolo comune.

5. Al fine di compensare la mancata assegnazione da parte dello Stato, per l'esercizio finanziario 2024, del contributo a valere sul fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo straordinario, per l'esercizio finanziario 2024, a favore dei comuni, con popolazione fino a 15.000 abitanti, destinatari nell'anno 2022 del predetto contributo statale.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, il contributo straordinario di cui al comma 5 è ripartito a favore dei comuni interessati, in proporzione al contributo concesso ed erogato dallo Stato per il triennio 2021 - 2023 e comunque nel limite della spesa complessiva autorizzata dal comma 7. Tale contributo è alternativo e non cumulabile con le altre misure economiche straordinarie previste dal presente articolo.

7. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 2.000 migliaia di euro.

8. Al fine di assicurare la sostenibilità dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale deliberati dalle amministrazioni comunali, in corso di esame da parte della Corte dei conti, ivi incluse le Sezioni riunite in speciale composizione, per l'esercizio finanziario 2024 è riconosciuto un contributo straordinario a copertura delle passività inserite nei piani, per far fronte alle quali è stato

richiesto il ricorso al fondo di rotazione di cui all'articolo 243 *ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. Il contributo di cui al comma 8 è riconosciuto nel limite massimo della spesa autorizzata dal comma 12 e nella misura massima del 90 per cento della quota prevista a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 243 *ter* del decreto legislativo n. 267/2000.

10. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, il contributo di cui al comma 8 è ripartito proporzionalmente all'ammontare delle passività inserite nei piani per far fronte alle quali è stato richiesto il ricorso al fondo di rotazione di cui al comma 9.

11. Il contributo di cui al comma 8 è alternativo e non è cumulabile con le altre misure economiche straordinarie concesse a favore dei comuni di cui ai commi 1, 3 e 5.

12. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 6.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).”.

Note all'art. 20, comma 2:

Per l'articolo 26 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, recante “Interventi finanziari urgenti.”, vedi nota all'art. 20, comma 1, lett. i).

Gli articoli 36, 38, 40, 42 e 44 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, recante “Interventi finanziari urgenti.”, così rispettivamente dispongono:

“Art. 36

Contributi straordinari per gli enti locali.

1. Per l'erogazione di contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di investimenti ed interventi per enti locali ed associazioni, è autorizzata la spesa complessiva di 3.748.500,00 euro per l'esercizio finanziario 2024.

2. La spesa di cui al comma 1 è destinata ai beneficiari nella misura e per le finalità di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle autonomie locali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 38

Contributi straordinari in materia di ambiente e territorio.

1. Per l'erogazione di contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di investimenti e interventi nel settore del territorio e dell'ambiente, è autorizzata la spesa complessiva di 333.200,00 euro per l'esercizio finanziario 2024.

2. La spesa di cui al comma 1 è destinata ai beneficiari nella misura e per le finalità di cui all'Allegato 3 alla presente legge.

3. Con decreto dei competenti dirigenti generali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni



di cui al presente articolo.

Art. 40

Contributi straordinari nel settore dei beni culturali.

1. Per l'erogazione di contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di investimenti ed interventi nel settore dei beni culturali, è autorizzata la spesa complessiva di 2.629.340,00 euro per l'esercizio finanziario 2024.
2. La spesa di cui al comma 1 è destinata ai beneficiari nella misura e per le finalità di cui all'Allegato 5 alla presente legge.
3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 42

Contributi straordinari per interventi socioassistenziali.

1. Per l'erogazione di contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di investimenti ed interventi per le famiglie e per politiche sociali, è autorizzata la spesa complessiva di 5.430.180,00 euro per l'esercizio finanziario 2024.
2. La spesa di cui al comma 1 è destinata ai beneficiari nella misura e per le finalità di cui all'Allegato 7 alla presente legge.
3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 44

Contributi straordinari per interventi nel settore del turismo.

1. Per l'erogazione di contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di investimenti ed interventi nel settore del turismo, è autorizzata la spesa complessiva di 8.555.400,00 euro per l'esercizio finanziario 2024.
2. La spesa di cui al comma 1 è destinata ai beneficiari nella misura e per le finalità di cui all'Allegato 9 alla presente legge.
3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”.

Nota all'art. 20, comma 3:

L'articolo 23 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25, recante “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Interventi per la promozione turistica e culturale.

1. Per la realizzazione di interventi e programmi di promozione turistica e culturale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva di 5.630 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1) da destinare in favore degli enti di cui all'allegata Tabella 1.

2. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a ripartire le risorse di cui al comma 1 in favore degli enti di cui all'allegata Tabella 1 che presentino apposita istanza, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente le finalità dell'intervento da realizzare.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5.630 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, si provvede per l'importo corrispondente con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218.

3 bis. Le iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere realizzate entro il *31 dicembre 2024* e rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data.”.

Nota all'art. 20, comma 4:

L'articolo 11 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, recante “Disposizioni varie e finanziarie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Contributi straordinari per interventi con finalità istituzionali e sociali.

1. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di euro 3.249.500,00.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

- a) al comune di Licata (AG), 194 migliaia di euro, per l'acquisto di automezzi per il rinnovo del parco auto del dipartimento tecnico;
- b) ai comuni di Partanna (TP) e di Castelvetrano (TP), in cui hanno sede gli uffici del Giudice di Pace, 194 migliaia di euro, per assicurarne il mantenimento ed il funzionamento;
- c) ai comuni nel cui territorio ha la sede legale un gruppo di Azione Locale (GAL), che nell'anno 2023 hanno ricevuto il riconoscimento del titolo "bandiera blu" e che nell'anno 2022 hanno superato la soglia del 70% di raccolta differenziata, 194 migliaia di euro;
- d) al comune di Melilli (SR), 873 migliaia di euro, per l'acquisto di un immobile, in via Conceria, traversa di viale Kennedy, da utilizzare come centro servizi comunale;
- e) al comune di Ragusa, 1.455 migliaia di euro, per l'acquisto della Villa Ottaviano, sita in via Dandolo, da destinare a sede distaccata del municipio in Marina di Ragusa;
- f) al comune di Randazzo (CT), 194 migliaia di euro, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio;
- g) al comune di Polizzi Generosa (PA), euro 145.500,00, per l'acquisto di un autocarro multifunzionale.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.”.

Nota all'art. 21, comma 1, lett. a):

L'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera a) del comma che si annota, risulta il seguente:

“1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, da svolgersi *in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025* è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La data dell'elezione, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative, è fissata preventivamente con delibera del Consiglio del libero Consorzio comunale. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta .

3. Il decreto di indizione delle elezioni del Presidente del libero Consorzio comunale è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni che compongono il libero Consorzio comunale ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché, anche online, negli albi pretori del libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni del libero Consorzio comunale.

5. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

6. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18.”.

Nota all'art. 21, comma 1, lett. b):

L'articolo 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera b) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni transitorie.

1. Al fine di garantire la funzionalità degli enti territoriali di area vasta di cui alla presente legge, sino all'insediamento degli organi eletti nelle elezioni *da svolgersi in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025 ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, e comunque non oltre il 30 giugno 2025*, le funzioni di Presidente del libero Consorzio comunale continuano ad essere svolte da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni mentre le funzioni del Consiglio del libero Consorzio comunale di cui al comma 2 dell'articolo 7 *bis* e quelle del consiglio metropolitano di cui al comma 2 dell'articolo 14 *bis* sono svolte rispettivamente dall'Assemblea del libero Consorzio comunale e dalla Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di

controllo dell'ente di area vasta 59.

2. Al fine dell'attuazione del comma 1, l'Assemblea del libero Consorzio comunale e la Conferenza metropolitana adottano un regolamento provvisorio che stabilisce le maggioranze per le deliberazioni, sulla base di criteri di ponderazione in relazione alla popolazione dei comuni appartenenti all'ente di area vasta.

2 *bis*. Nelle more dell'insediamento del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, il Sindaco metropolitano ed il presidente del libero Consorzio comunale sono competenti ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.”.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 499 - “Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia”.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Schifani) su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente (Pagana) il 10 maggio 2023.

Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente, territorio e mobilità’ (IV) il 23 maggio 2023.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 30 del 13 giugno 2023, n. 36 dell’11 luglio 2023, n. 43 dell’1 agosto 2023, n. 44 dell’8 agosto 2023, n. 45 del 5 settembre 2023, n. 47 del 12 settembre 2023, n. 48 del 13 settembre 2023, n. 50 del 20 settembre 2023, n. 52 del 3 ottobre 2023, n. 55 del 24 ottobre 2023, n. 56 del 25 ottobre 2023, n. 60 del 22 novembre 2023, n. 67 del 16 gennaio 2024, n. 68 del 16 gennaio 2024 e n. 69 del 16 gennaio 2024.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 69 del 16 gennaio 2024.

Rinviato in Commissione, come da comunicazione della Presidenza dell’Assemblea nella seduta d’Aula n. 115 dell’11 giugno 2024, per ulteriori approfondimenti, ai sensi dell’articolo 121-quater del Regolamento interno.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 92 del 25 giugno 2024, n. 94 del 9 luglio 2024 e n. 95 del 10 luglio 2024.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 95 del 10 luglio 2024.

Relatore: Giuseppe Carta.

Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 137 del 16 ottobre 2024, n. 138 del 22 ottobre 2024 e n. 140 del 29 ottobre 2024.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 140 del 29 ottobre 2024.

(2024.47.2302)01

COPIA TRATTA DAL SITO
NON VALIDA PER LA C